



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Italy - Rural Development Programme (Regional) - Campania

CCI	2014IT06RDRP019
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Campania
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Autorità di gestione	Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Versione	4.1
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	01/03/2018 - 09:03:37 CET

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	12
1.1. Modifica.....	12
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013	12
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP.....	12
1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):	12
1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	12
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014.....	12
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA	87
2.1. Zona geografica interessata dal programma	87
2.2. Classificazione della regione	87
3. VALUTAZIONE EX-ANTE.....	91
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.	91
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.	94
3.2.1. R01	96
3.2.2. R02.....	96
3.2.3. R03.....	97
3.2.4. R04.....	98
3.2.5. R05.....	99
3.2.6. R06.....	99
3.2.7. R07.....	100
3.2.8. R08.....	100
3.2.9. R09.....	101
3.2.10. R10.....	102
3.2.11. R11	102
3.2.12. R12.....	103
3.2.13. R13.....	103
3.2.14. R14.....	104
3.2.15. R15.....	105
3.2.16. R16.....	105
3.2.17. R17.....	106
3.2.18. R18.....	107
3.2.19. R19.....	107
3.2.20. R20.....	108

3.2.21. R21.....	108
3.2.22. R22.....	109
3.2.23. R23.....	109
3.2.24. R24.....	110
3.2.25. R25.....	111
3.2.26. R26.....	111
3.2.27. R27.....	112
3.2.28. R28.....	112
3.2.29. R29.....	113
3.2.30. R30.....	113
3.2.31. R31.....	114
3.2.32. R32.....	115
3.2.33. R33.....	115
3.2.34. R34.....	115
3.2.35. R35.....	116
3.2.36. R36.....	116
3.2.37. R37.....	117
3.2.38. R38.....	117
3.2.39. R39.....	118
3.2.40. R40.....	118
3.2.41. R41.....	119
3.2.42. R42.....	119
3.2.43. R43.....	120
3.2.44. R44.....	120
3.2.45. R45.....	121
3.3. Rapporto di valutazione ex-ante	121
4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI	122
4.1. Analisi SWOT.....	122
4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate.....	122
4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione.....	230
4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione	233
4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione.....	238
4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione	242
4.1.6. Indicatori comuni di contesto.....	245
4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma.....	253
4.2. Valutazione delle esigenze.....	271
4.2.1. F01 Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza.....	274

4.2.2. F02	Rafforzare il livello di competenze professionali nell'agricoltura, nell'agroalimentare, nella selvicoltura e nelle zone rur	274
4.2.3. F03	Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale ...	275
4.2.4. F04	Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali	276
4.2.5. F05	Favorire l'aggregazione dei produttori primari	277
4.2.6. F06	Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali.....	277
4.2.7. F07	Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agricole, alimentari e forestali	278
4.2.8. F08	Rafforzare la rete stradale minore a supporto della competitività delle aziende agricole e forestali	279
4.2.9. F09	Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali.....	280
4.2.10. F10	Sostenere l'accesso al credito	280
4.2.11. F11	Migliorare la gestione e la prevenzione del rischio e il ripristino dei danni alle strutture produttive agricole e forestali	281
4.2.12. F12	Migliorare la gestione dei rifiuti nelle aziende agricole	282
4.2.13. F13	Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale	282
4.2.14. F14	Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale	283
4.2.15. F15	Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le fitopatie nella aree boscate.....	284
4.2.16. F16	Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica	284
4.2.17. F17	Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo.....	285
4.2.18. F18	Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico	286
4.2.19. F19	Favorire una più efficiente gestione energetica	287
4.2.20. F20	Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico regionale	288
4.2.21. F21	Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio	289
4.2.22. F22	Favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera.....	289
4.2.23. F23	Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali.....	290
4.2.24. F24	Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale	291
4.2.25. F25	Rimuovere il DD nelle aree rurali	292
4.2.26. F26	Migliorare il benessere degli animali	293
5.	DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA	295
5.1.	Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	295

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1	310
5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.....	310
5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	314
5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.....	318
5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	321
5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	328
5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	335
5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013	341
5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11).....	347
5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	349
6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE.....	351
6.1. Ulteriori informazioni	351
6.2. Condizionalità ex-ante	352
6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali.....	367
6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità.....	375
7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI.....	377
7.1. Indicatori	377
7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	381
7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.....	382

7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	383
7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	384
7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	385
7.2. Indicatori alternativi.....	387
7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.....	388
7.2.2. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	388
7.2.3. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	389
7.3. Riserva	391
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE.....	393
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013	393
8.2. Descrizione per misura	408
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	408
8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	434
8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	451
8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	467
8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	571
8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	591
8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	624
8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	674
8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	746
8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	756
8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	856
8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	887
8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	918
8.2.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34).....	941
8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35).....	967
8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	1033

9. PIANO DI VALUTAZIONE.....	1072
9.1. Obiettivi e scopo	1072
9.2. Governance e coordinamento	1073
9.3. Temi e attività di valutazione.....	1075
9.4. Dati e informazioni	1077
9.5. Calendario	1079
9.6. Comunicazione	1080
9.7. Risorse.....	1081
10. PIANO DI FINANZIAMENTO	1083
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)	1083
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	1084
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020).....	1085
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	1085
10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	1086
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1087
10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	1088
10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1089
10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1090
10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	1091
10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1092
10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	1093
10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	1094
10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	1095
10.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31).....	1096
10.3.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	1097
10.3.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34).....	1098
10.3.15. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1099
10.3.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	1100
10.3.17. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	1101
10.3.18. M113 - Prepensionamento	1102
10.3.19. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria.....	1103
10.3.20. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione.....	1104
10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma.....	1105
11. PIANO DI INDICATORI.....	1106

11.1. Piano di indicatori	1106
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.....	1106
11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	1109
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.....	1112
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	1115
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	1120
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	1126
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spesa pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente).....	1130
11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi.....	1133
11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici	1136
11.4.1. Terreni agricoli.....	1136
11.4.2. Aree forestali.....	1139
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma	1140
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO	1141
12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	1142
12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	1142
12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1142
12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	1142
12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1142
12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1142
12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	1143
12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1143
12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	1143
12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	1143
12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	1143
12.12. M113 - Prepensionamento	1144
12.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1144

12.14. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	1144
12.15. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	1144
12.16. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34).....	1144
12.17. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1144
12.18. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	1145
12.19. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	1145
12.20. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione.....	1145
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO	1146
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	1148
13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	1148
13.3. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	1149
13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	1150
13.5. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1151
13.6. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	1151
13.7. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1153
13.8. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34).....	1153
13.9. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1154
13.10. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	1156
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ	1158
14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:	1158
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune.....	1158
14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi	1167
14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE	1169
15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	1172
15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013	1172
15.1.1. Autorità	1172
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami	1172
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza.....	1178

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.....	1180
15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE.....	1183
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	1184
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	1185
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER	1197
16.1. 16.1.1 Partner coinvolti.....	1197
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1197
16.1.2. Sintesi dei risultati.....	1198
16.2. 16.1.2 Le linee di indirizzo strategico (PES)	1198
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1198
16.2.2. Sintesi dei risultati.....	1199
16.3. 16.1.3 L'analisi SWOT (PES, TSR).....	1199
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1199
16.3.2. Sintesi dei risultati.....	1200
16.4. 16.1.4 La selezione dei fabbisogni (PES, TSR).....	1200
16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1200
16.4.2. Sintesi dei risultati.....	1201
16.5. 16.1.5 La strategia generale e le schede di misura (PES, TSR).....	1202
16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1202
16.5.2. Sintesi dei risultati.....	1203
16.6. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni	1203
17. RETE RURALE NAZIONALE	1205
17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN).1205	
17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete	1205
17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma.....	1205
17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN	1205
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE.....	1206

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR.....	1206
18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno.....	1208
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	1209
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura.....	1209
19.2. Tabella di riporto indicativa.....	1211
20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI.....	1213
Documenti.....	1214

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Campania

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

c. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera b)

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

- b. Modifiche a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

05-12-2017

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

Il Comitato di Sorveglianza ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 dicembre 2017

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. M01 - Modifiche al Capitolo 7 "Descrizione del quadro di riferimento dei risultati"

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il capitolo 7 è stato modificato in relazione alle rimodulazioni del piano finanziario e dei valori degli indicatori di output che costituiscono il quadro della performance, senza modificare i valori percentuali che

determinano i valori assoluti delle *milestone*.

Nello specifico, in riferimento alla Priorità 2:

- Per l'indicatore "Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)", si propone una revisione del valore assoluto del target finale al 2023, che verrebbe ridotto da 3.249 a 2.694 aziende beneficiarie. La modifica è conseguente alla proposta di revisione del valore atteso al 2023 per l'indicatore di realizzazione "N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)" (relativo alla Focus Area 2A), di cui si propone una riduzione da 1.749 a 1.194 aziende beneficiarie. Come esposto in riferimento al cap. 11 del programma, tale proposta di modifica deriva dal riscontro registrato in riferimento al primo bando di attuazione della TI 4.1.1, e in particolare dell'importo medio del contributo richiesto, che si attesta su un valore superiore del 61,21 % rispetto all'importo medio registrato nel precedente periodo di programmazione, assunto a riferimento per la definizione del valore target al 2023 in sede di programmazione. Questa circostanza, pertanto, configura un caso in cui le informazioni relative ai dati e parametri di riferimento utilizzati per la quantificazione del valore del target finale (Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014, art. 4 par. 2 lett. a) sono stati basati su supposizioni inesatte che hanno determinato una sovrastima. Di conseguenza, si propone la modifica del valore del corrispondente target finale del PF ai sensi dell'art. 5 par. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014, riducendone il valore da 3.249 a 2.694 aziende beneficiarie.
- Per l'indicatore "Spesa pubblica totale P2" si propone una riduzione da € 577.690.552,00 ad € 564.310.552,00, conseguente alle modifiche alle dotazioni finanziarie delle misure di cui al cap. 10 del programma. In questo caso, la modifica del target finale di spesa viene proposta ai sensi dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1303/2013, par. 5, configurandosi quale modifica risultante da cambiamenti nella dotazione di una determinata priorità.

In riferimento alla Priorità 3:

- Per quanto riguarda l'indicatore "Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)", si propone la revisione del valore assoluto del target finale al 2023, con una riduzione da 2.230 a 950. La modifica è conseguente alla proposta di revisione del valore atteso al 2023 per i seguenti indicatori di realizzazione di cui al cap. 11 del programma:
- N. di aziende sovvenzionate (3.1): nell'ambito delle modifiche al cap. 11 del programma si propone la riduzione di tale valore da 950 a 480. La proposta di modifica si fonda su una sovrastima iniziale del numero di OP beneficiarie atteso per la Tipologia di Intervento 3.1.1. Questa, a differenza dell'analogia misura del PSR Campania 2007-2013 (M132), ha previsto che la domanda di sostegno possa essere presentata da organismi collettivi (ad es. Organizzazioni di Produttori, consorzi, associazioni, etc.). Nella stima iniziale del target finale, si è puntato a raggiungere un totale di 950 aziende in quanto si faceva affidamento sulla capacità delle associazioni di rendere meno onerosa la richiesta dell'aiuto da parte degli agricoltori, confidando in particolare sul supporto delle OOPP del settore olivicolo (53 % del target finale inizialmente stimato), il cui coinvolgimento risultava fondamentale ai fini della certificazione di qualità dell'olio e degli oliveti e quindi del raggiungimento del target. Dopo l'approvazione del programma e in concomitanza con l'apertura del

bando, la normativa di riferimento per il riconoscimento delle OP del settore olivicolo è stato oggetto di un iter di profonda revisione che si concluderà presumibilmente entro la fine del 2017. La revisione pone requisiti più stringenti (in termini di volume di prodotto commercializzato da parte della singola OP) per il riconoscimento di nuove OP e il mantenimento di tale status; l'effetto di tale iter di riforma si è estrinsecato nella chiara percezione, da parte di 9 delle 11 attuali organizzazioni del settore, dell'impossibilità di mantenere il riconoscimento. Questa circostanza ha evidentemente scoraggiato l'impegno diretto delle OP e la partecipazione al bando della TI 3.1.1, e ne condiziona fortemente l'attuazione futura. La sovrastima del target finale relativo al numero di aziende aderenti ha interessato anche il comparto vitivinicolo (16 % del target finale inizialmente stimato), che si è dimostrato maggiormente "maturo" rispetto al tema delle certificazioni (le produzioni DOP e IGP regionali si attestano a circa il 35% della produzione totale).

Alle considerazioni precedenti va aggiunto che oltre al mutamento di scenario di cui sopra vi è anche una sottostima nei costi per singolo beneficiario per la durata del sostegno (si veda meglio quanto successivamente descritto nel capitolo 11).

-N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno: nell'ambito delle modifiche al cap. 11 del programma si propone la riduzione di tale valore da 1.200 a 520 aziende, sulla base di una sovrastima iniziale del numero di partecipanti atteso per il bando di attuazione della TI 9.1.1, su cui ha pesato l'effetto disincentivante dettagliatamente descritto nel successivo capitolo 11;

- N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4): nell'ambito delle modifiche al cap. 11 del programma, si propone una modifica in aumento di tale indicatore, che passa da 80 a 120 aziende agricole; la modifica si motiva sulla base di una sottostima iniziale della partecipazione attesa da parte delle aziende agricole al bando attuativo della TI 16.4.1, nonché sulla base di una nuova stima delle domande attese per il secondo bando da emanarsi, entrambe basate sul riscontro che l'attivazione della TI ha avuto dal territorio.

Di conseguenza, si propone la modifica del valore del target finale dell'indicatore di performance "Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)", che viene ridotto da 2.230 a 1120 aziende. La proposta viene avanzata ai sensi dell'art. 5 par. 6 del regolamento di esecuzione n. 215/2014, configurandosi quale caso in cui i dati e i parametri di riferimento utilizzati per quantificare il valore iniziale del target finale (art. 4, par. 2 lett. a del medesimo regolamento) sono stati basati su supposizioni inesatte che hanno determinato una sovrastima.

- Per l'indicatore "Spesa pubblica totale P3" si propone una modifica da € 129.836.190,00,00 ad € 139.136.190,00, conseguente alle modifiche alle dotazioni finanziarie delle misure di cui al cap. 10 del programma. In questo caso, la modifica del target finale di spesa viene proposta ai sensi dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1303/2013, par. 5, configurandosi quale modifica risultante da cambiamenti nella dotazione di una determinata priorità.

In riferimento alla Priorità 4:

- L'indicatore "Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) +

migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)" considera la superficie totale coperta da impegni a valere sulle Misure 10 e 11 del programma. Si propone la revisione in aumento del valore assoluto del target finale di performance, che passa da un valore di 57.436 ha a 70.186,07 ha. La modifica è diretta conseguenza della revisione della dotazione finanziaria delle summenzionate misure, proposta nell'ambito del cap. 10 del programma e funzionale al fabbisogno finanziario rilevato con l'apertura dei relativi bandi nell'ambito delle campagne 2016 e 2017. La proposta di modifica viene avanzata ai sensi dell'art. 5 par. 6 del Regolamento di esecuzione n. 215/2014, configurandosi quale caso in cui le informazioni sulla quota della dotazione finanziaria rappresentata dalle operazioni, alla quale corrispondono gli indicatori di output di cui al PF (art. 4 par. 2 lett. b del medesimo regolamento), erano basate su supposizioni inesatte che hanno determinato una stima inesatta del suo valore.

- Per l'indicatore "Spesa pubblica totale P4" si propone una modifica da € 682.579.242,62 ad € 710.159.242,62, conseguente alle modifiche alle dotazioni finanziarie delle misure di cui al cap. 10 del programma. In questo caso, la modifica del target finale di spesa viene proposta ai sensi dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1303/2013, par. 5, configurandosi quale modifica risultante da cambiamenti nella dotazione di una determinata priorità.

In riferimento alla Priorità 5:

- Per l'indicatore "Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)" si propone una modifica in diminuzione del valore del target finale, che verrebbe ridotto da 3.163,40 ha a 1.955,40 ha. Tale riduzione (vedasi revisione del cap. 11 del programma) è conseguenza della modifica dell'indicatore di realizzazione "Superficie (ha) da imboschire (allestimento – 8.1)", che si riduce da 1.625 ha a 417 ha. Tale modifica viene proposta sulla base di una riduzione del budget assegnato alla TI determinato dalla necessità di reperire risorse per la misura 11 e in parte dalla sovrastima in sede di quantificazione iniziale del valore target che erroneamente ha considerato il solo costo di primo impianto e non anche l'assorbimento di risorse per la manutenzione dei nuovi impianti realizzati. La superficie coperta dalle domande di sostegno pervenute in occasione del 1° bando di attivazione della TI 8.1.1 sembra inoltre suggerire in Campania una ridotta potenzialità di nuovo imboschimento della superficie regionale. Va, inoltre, specificato che sulla dotazione finanziaria della misura pesano trascinalamenti per un valore stimato a circa 16 mln €, cosicché solo le risorse residue disponibili concorrono effettivamente al raggiungimento del target fisico.

La proposta di modifica viene avanzata ai sensi dell'art. 5 par. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014, configurandosi quale caso in cui i dati e i parametri di riferimento utilizzati per la valorizzazione del target finale (art. 4 par. 2 lett. a del medesimo regolamento) erano basati su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una sovrastima.

- Per l'indicatore "Spesa pubblica totale P5" si propone una modifica da € 94.517.359,00 ad € 79.517.359,00, conseguente alle modifiche alle dotazioni finanziarie delle misure di cui al cap. 10 del programma. In questo caso, la modifica del target finale di spesa viene proposta ai sensi dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1303/2013, par. 5, configurandosi quale modifica risultante da cambiamenti nella dotazione di una determinata priorità.

In riferimento alla Priorità 6:

- Per l'indicatore "Spesa pubblica totale P6" si propone una modifica da € 294.958.816,64 ad € 286.458.816,64, conseguente alle modifiche alle dotazioni finanziarie delle misure di cui al cap. 10 del programma. In questo caso, la modifica del target finale di spesa viene proposta ai sensi dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1303/2013, par. 5, configurandosi quale modifica risultante da cambiamenti nella dotazione di una determinata priorità.

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Il capitolo 7 modificato espone i nuovi valori assoluti delle *milestone*, dei target finali e della riserva per priorità conseguenti alle modifiche apportate al capitolo 11 e alle mutate disponibilità finanziarie delle priorità conseguenti alle modifiche dei budget delle tipologie di intervento su cui è intervenuta la rimodulazione finanziaria (cfr. cap 10 modificato).

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le variazioni del piano degli indicatori (cfr cap 11) hanno comportato la revisione degli indicatori di output inseriti nel quadro delle performance.

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica degli indicatori di performance del PSR Campania 2014 -2020, al pari delle modifiche della stessa natura dei PSR italiani, comporterà l'aggiornamento delle tabelle relative dell'AdP in sede di revisione di quest'ultimo.

1.1.5.2. M02 - Modifiche al Capitolo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura..."

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

È stato precisato ed introdotto per alcune Tipologie di Intervento il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi in coerenza con gli artt. 67 e 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

L'introduzione delle opzioni di semplificazione dei costi favorisce la qualità e l'efficienza dei meccanismi di attuazione del Programma.

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non impatta sugli indicatori.

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi promossi dall'Accordo di Partenariato

1.1.5.3. M03 - Modifiche alla Tipologia di intervento 1.1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze"

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Sostituzione del termine "prezzo" con "costo". La modifica interessa il paragrafo dei costi ammissibili. La modifica è motivata dall'opportunità di migliorare la comunicazione e la leggibilità delle informazioni per i potenziali beneficiari della misura. In particolare, il termine prezzo può ingenerare nei partecipanti alla gara confusione rispetto al costo che verrà pattuito e corrisposto a rimborso delle attività realizzate e non come prestazione del servizio.
2. Modifica della voce di spesa ammissibile *spese generali (funzionamento)* in *spese di funzionamento*. La modifica interessa il paragrafo dei costi ammissibili. La modifica è motivata dall'opportunità di migliorare la comunicazione e la leggibilità delle informazioni per i potenziali beneficiari della misura. In particolare, la presenza del riferimento "generali" nella voce di spesa può ingenerare nei partecipanti alla gara equivoco rispetto al riconoscimento della categoria di spese generali prevista dal PSR (*par. 8.1, sez. Ammissibilità delle spese e delle operazioni*) mentre nel caso della M01 si tratta di altre spese connesse al funzionamento dell'intervento finanziato.
3. L'integrazione di due principi di selezione "*i) rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus area di riferimento e agli obiettivi trasversali , ii) conformità alle tematiche trattate dal progetto ai fabbisogni e alle Focus Area del programma dettagliate nel Catalogo delle competenze*)" in unico principio "*grado di coerenza delle tematiche trattate dal progetto presentato rispetto ai fabbisogni e alle Focus Area della tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.1"*". La modifica interessa il paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione". I due principi di selezione sono fortemente correlati l'un l'altro per cui il verificarsi di una condizione è direttamente collegata al verificarsi anche dell'altra. In pratica i due principi si sovrappongono e possono quindi più utilmente

essere accorpati.

4. Specificazione dell'applicazione delle categorie di costi ammissibili previsti dalla misura M01 esclusivamente per la rendicontazione a norma dell'art. 67 comma 1, lett. a Reg. 1303/13. per eventuali affidamenti in house. In particolare, è stata inserita la seguente frase: "*Tali categorie di costi saranno applicati esclusivamente per la rendicontazione a norma dell'art. 67 comma 1, lett. a Reg. 1303/13. per eventuali affidamenti in house.*" La modifica interessa il paragrafo Costi ammissibili. La modifica è motivata da una carenza iniziale nella declaratoria per l'applicazione delle categorie di spese ammissibili esclusivamente per gli affidamenti in house.

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche introdotte riducono equivoci e confusione interpretativa dei bandi di gara e migliorano l'attuazione della misura per gli affidamenti in house.

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Nessun impatto sugli indicatori.

1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica apportata è coerente con quanto riportato nell'Accordo di Partenariato.

1.1.5.4. M04 - Modifiche alla Tipologia di intervento 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione"

1.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Sostituzione del termine "*prezzo*" con "*costo*". La modifica interessa il paragrafo dei costi ammissibili. La modifica è motivata dall'opportunità di migliorare la comunicazione e la leggibilità delle informazioni per i potenziali beneficiari della misura. In particolare, il termine prezzo può ingenerare nei partecipanti alla gara confusione rispetto al costo che verrà pattuito e corrisposto a rimborso delle attività realizzate e non come prestazione del servizio.
2. Modifica della voce di spesa ammissibile *spese generali (funzionamento)* in *spese di funzionamento*. La modifica interessa il paragrafo dei costi ammissibili. La modifica è motivata dall'opportunità di

migliorare la comunicazione e la leggibilità delle informazioni per i potenziali beneficiari della misura. In particolare, la presenza del riferimento “generali” nella voce di spesa può ingenerare nei partecipanti alla gara equivoco rispetto al riconoscimento della categoria di spese generali prevista dal PSR (*par. 8.1, sez. Ammissibilità delle spese e delle operazioni*) mentre nel caso della M01 si tratta di altre spese connesse al funzionamento dell’intervento finanziato.

3. L’integrazione di due principi di selezione “*i) rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus area di riferimento e agli obiettivi trasversali , ii) conformità alle tematiche trattate dal progetto ai fabbisogni e alle Focus Area del programma dettagliate nel Catalogo delle competenze*” in unico principio “*grado di coerenza delle tematiche trattate dal progetto presentato rispetto ai fabbisogni e alle Focus Area della tabella “Descrizione tematiche specifiche 1.2”*”. La modifica interessa il paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”. I due principi di selezione sono fortemente correlati l’un l’altro per cui il verificarsi di una condizione è direttamente collegata al verificarsi anche dell’altra. In pratica i due principi si sovrappongono e possono quindi più utilmente essere accorpati.
4. Specificazione dell’applicazione delle categorie di costi ammissibili previsti dalla misura M01 esclusivamente per la rendicontazione a norma dell’art. 67 comma 1, lett. a Reg. 1303/13 per eventuali affidamenti in house. In particolare, è stata inserita la seguente frase: “*Tali categorie di costi saranno applicati esclusivamente per la rendicontazione a norma dell’art. 67 comma 1, lett. a Reg. 1303/13 per eventuali affidamenti in house.*” La modifica interessa il paragrafo Costi ammissibili. La modifica è motivata da una carenza iniziale nella declaratoria per l’applicazione delle categorie di spese ammissibili esclusivamente per gli affidamenti in house.
5. Sono stati meglio specificati i costi ammissibili in relazione alle diverse attività da svolgere. La modifica è motivata da una carenza iniziale nella declaratoria per l’applicazione delle categorie di spese ammissibili esclusivamente per gli affidamenti in house

1.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche introdotte riducono equivoci e confusione interpretativa dei bandi di gara e migliorano l’attuazione della misura per gli affidamenti in house.

1.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Nessun impatto sugli indicatori.

1.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica apportata è coerente con quanto riportato nell’Accordo di Partenariato.

1.1.5.5. M05 - Modifiche alla tipologia di intervento 1.3.1 "visite aziendali"

1.1.5.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Sostituzione del termine "prezzo" con "costo". La modifica interessa il paragrafo dei costi ammissibili. La modifica è motivata dall'opportunità di migliorare la comunicazione e la leggibilità delle informazioni per i potenziali beneficiari della misura. In particolare, il termine prezzo può ingenerare nei partecipanti alla gara confusione rispetto al costo che verrà pattuito e corrisposto a rimborso delle attività realizzate e non come prestazione del servizio.
2. Modifica della voce di spesa ammissibile *spese generali (funzionamento)* in *spese di funzionamento*. La modifica interessa il paragrafo dei costi ammissibili. La modifica è motivata dall'opportunità di migliorare la comunicazione e la leggibilità delle informazioni per i potenziali beneficiari della misura. In particolare, la presenza del riferimento "generali" nella voce di spesa può ingenerare nei partecipanti alla gara equivoco rispetto al riconoscimento della categoria di spese generali prevista dal PSR (*par. 8.1, sez. Ammissibilità delle spese e delle operazioni*) mentre nel caso della M01 si tratta di altre spese connesse al funzionamento dell'intervento finanziato.
3. L'integrazione di due principi di selezione "*i) rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus area di riferimento e agli obiettivi trasversali*, *ii) conformità alle tematiche trattate dal progetto ai fabbisogni e alle Focus Area del programma dettagliate nel Catalogo delle competenze*" in unico principio "*grado di coerenza delle tematiche trattate dal progetto presentato rispetto ai fabbisogni e alle Focus Area della tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.3"*". La modifica interessa il paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione". I due principi di selezione sono fortemente correlati l'un l'altro per cui il verificarsi di una condizione è direttamente collegata al verificarsi anche dell'altra. In pratica i due principi si sovrappongono e possono quindi più utilmente essere accorpati.
4. Specificazione dell'applicazione delle categorie di costi ammissibili previsti dalla misura M01 esclusivamente per la rendicontazione a norma dell'art. 67 comma 1, lett. a Reg. 1303/13 per eventuali affidamenti in house. In particolare, è stata inserita la seguente frase: "*Tali categorie di costi saranno applicati esclusivamente per la rendicontazione a norma dell'art. 67 comma 1, lett. a Reg. 1303/13 per eventuali affidamenti in house.*" La modifica interessa il paragrafo costi ammissibili. La modifica è motivata da una carenza iniziale nella declaratoria per l'applicazione delle categorie di spese ammissibili esclusivamente per gli affidamenti in house.
5. L'integrazione della macro-categoria di spesa ammissibile per le visite aziendali "*A. Spese di organizzazione sostenute per l'attuazione dell'operazione*" di ulteriori voci di spesa
 - *compensi per il personale docente e non docente;*
 - *spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente;*
 - *spese di affitto immobili utilizzati per le azioni di trasferimento di conoscenze;*
 - *noleggio ed uso macchinari e delle attrezzature necessarie alle attività.*"

La modifica interessa il paragrafo costi ammissibili. La modifica è motivata da una carenza iniziale

nell'elencazione delle categorie di spese ammissibili.

1.1.5.5.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche introdotte riducono equivoci e confusione interpretativa dei bandi di gara e migliorano in generale l'attuazione della misura.

1.1.5.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Nessun impatto sugli indicatori.

1.1.5.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica apportata è coerente con quanto riportato nell'Accordo di Partenariato.

1.1.5.6. M06 - Modifiche alla Tipologia di intervento 2.1.1 "Servizi di consulenza aziendale"

1.1.5.6.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- “Descrizione del tipo di intervento”: E’ stata eliminata la Focus Area 3b, inserita per mero errore materiale.
- “Collegamenti con altre normative”: Viene aggiornato l’aiuto di stato, che risulta essere il SA 49209 (2017/XA).
- “Beneficiari”: Tra i destinatari dell’intervento vengono sostituiti “gli operatori forestali attivi” con “i silvicoltori” in quanto coerente all’art. 15 del Reg. (UE) 1305/2013.
- “Costi ammissibili”: viene chiarito che le categorie di spesa ammissibili sono definite nel caso in cui non sia adottata la selezione per gara d’appalto (contratti in house). In quest’ottica, vengono reintrodotti i costi generali. Viene inoltre aggiornato il riferimento dell’aiuto di stato, che risulta essere il SA 49209 (2017/XA).
- “Condizioni di ammissibilità”: si è meglio esplicitato, aggiungendo il termine destinatari, che si

tratta nello specifico degli allievi dei corsi e non dei beneficiari della tipologia di intervento. Viene aggiornato l'aiuto di stato, che risulta essere il SA 49209 (2017/XA).

- “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”: sono state meglio definite le modalità di affidamento in house.
- “Importi e aliquote del sostegno”: Viene aggiornato l'aiuto di stato, che risulta essere il SA 49209 (2017/XA).

1.1.5.6.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte sono relative sostanzialmente alla migliore definizione di alcuni punti che avrebbero indotto in errore i potenziali beneficiari e destinatari della misura.

1.1.5.6.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.6.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche apportate sono coerenti con quanto disposto nell'Accordo di Partenariato.

1.1.5.7. M07 - Modifiche alla Tipologia di intervento 2.3.1 "Formazione dei consulenti"

1.1.5.7.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- “Descrizione del tipo di intervento” e “Importi e aliquote del sostegno”: Viene corretta con il termine “attività formative” la definizione iniziale “corsi di formazione” che appare essere obsoleta e limitativa
- “Tipo di sostegno”, “Costi ammissibili”, “Importi e aliquote” e “Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso”: Viene inserita la possibilità, nel caso in cui si ricorra a contratti in house di avvalersi, secondo quanto previsto dall'art. 67 del Reg. (UE) 1303 del 2013, commi 1, lettera b e 5, lettera b, alla determinazione dei costi standard così come definiti dal POR FSE

Campania, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 e ss.mm.ii. per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari (attività di formazione professionale). Il documento FSE è allegato al PSR.

- “Condizioni di ammissibilità”: si è meglio esplicitato, aggiungendo il termine destinatari, che si tratta nello specifico degli allievi dei corsi e non dei beneficiari della tipologia di intervento
- “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”: sono state meglio definite le modalità di affidamento in house.

1.1.5.7.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte sono relative sostanzialmente alla migliore definizione di alcuni punti che avrebbero indotto in errore i potenziali beneficiari e destinatari della misura.

1.1.5.7.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.7.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con quanto disposto nell'Accordo di Partenariato.

1.1.5.8. M08 - Modifiche alla Tipologia di intervento 3.2.1 "Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno"

1.1.5.8.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- “Principi riguardanti la fissazione dei criteri di selezione”: è stato eliminato il principio “*attivazione di pratiche rispettose del clima, anche attraverso l’implementazione di marchi di qualità ecologica ai sensi del Reg. (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009) per migliorare la capacità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici*”. La modifica si è resa necessaria per agevolare l’attuazione del Programma, in quanto i marchi di qualità ecologica

previsti dal Reg. (CE) n. 66/2010 non sono diffusi nel settore agricolo.

- “Informazioni specifiche della Misura”: nel box “*Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche*” è stato meglio esplicitato che nel PSR si è scelto di non avvalersi dei regimi facoltativi, e non che in Campania non esistono tali regimi.

1.1.5.8.2. Effetti previsti della modifica

Gli effetti della modifica sono da ricondurre ad una migliore attuazione della misura.

1.1.5.8.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non ha impatto sugli indicatori.

1.1.5.8.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica apportata è coerente con quanto riportato nell’Accordo di Partenariato.

1.1.5.9. M09 - Modifiche alla Tipologia di intervento 4.1.1 "Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole"

1.1.5.9.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- “Condizioni di ammissibilità”:
 - È stato eliminato il riferimento alla sezione speciale aziende agricole, ferma restando la condizione dell’impresa richiedente di “*risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A al codice ATECO 01*”, in quanto tale requisito, non essenziale, potrebbe indurre un immotivato restringimento della platea dei potenziali beneficiari.
 - È stata eliminata dalla scheda di misura la condizione di “non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia”, in quanto, ai sensi del Codice delle leggi antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., la certificazione

antimafia è obbligatoria prima di procedere alla concessione del finanziamento. Tanto premesso, la verifica delle condizioni interdittive sarà eseguita solo sui soggetti ritenuti ammissibili al finanziamento, e non su tutti i richiedenti, con l'effetto di accelerare e alleggerire la procedura d'istruttoria.

- È stato eliminato il riferimento “*nell'ultimo triennio*” per le condanne subite per reati in campo alimentare o di frode in commercio e per reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto l'Autorità di Gestione ritiene opportuno non limitare a soli tre anni il controllo relativo al rispetto di tali condizioni di ammissibilità.
- La condizione di “*essere in regola con la legislazione previdenziale*” è stata riformulata con la seguente: “*essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi*”, data l'esigenza di fornire maggiore chiarezza per la condizione richiesta.
- “Importi e aliquote del sostegno”:
 - La possibilità di aumentare l'aliquota del sostegno di un'ulteriore 20% è stata limitata alla sussistenza di una delle possibili condizioni previste. Pertanto, l'aliquota cumulativa massima del sostegno è stata fissa al 70 % degli investimenti ammissibili. Tale modifica è giustificata dalla volontà di estendere ad un maggior numero di beneficiari le agevolazioni previste dalla tipologia d'intervento.
- “Misure di attenuazione”: Nell'ambito della misura di attenuazione M1, è stato specificato il riferimento giuridico per il procedimento di costi massimi di riferimento relativi alle spese tecniche e alle macchine ed attrezzature agricole.

1.1.5.9.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche inerenti le condizioni di ammissibilità sono necessarie per la migliore attuazione della Tipologia di intervento.

La modifica inerente la riduzione al 70% dell'aliquota massima di sostegno è finalizzata ad estendere ad un maggior numero di beneficiari le agevolazioni previste dalla Tipologia di intervento.

1.1.5.9.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.9.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con quanto disposto dall'Accordo di Partenariato.

1.1.5.10. M10 - Modifiche alla Tipologia di intervento 4.1.2 "Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati"

1.1.5.10.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- “Condizioni di ammissibilità”:
 - È stato eliminato il riferimento alla sezione speciale aziende agricole, ferma restando la condizione dell'impresa richiedente di *“risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A al codice ATECO 01”*, in quanto tale requisito, non essenziale, potrebbe indurre un immotivato restringimento della platea dei potenziali beneficiari.
 - È stata eliminata dalla scheda di misura la condizione di “non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia”, in quanto, ai sensi del Codice delle leggi antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., la certificazione antimafia è obbligatoria prima di procedere alla concessione del finanziamento. Tanto premesso, la verifica delle condizioni interdittive sarà eseguita solo sui soggetti ritenuti ammissibili al finanziamento, e non su tutti i richiedenti, con l'effetto di accelerare e alleggerire la procedura d'istruttoria.
 - È stato eliminato il riferimento *“nell'ultimo triennio”* per le condanne subite per reati in campo alimentare o di frode in commercio e per reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto l'Autorità di Gestione ritiene opportuno non limitare a soli tre anni il controllo relativo al rispetto di tali condizioni di ammissibilità.
 - La condizione di *“essere in regola con la legislazione previdenziale”* è stata riformulata con la seguente: *“essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi”*, data l'esigenza di fornire maggiore chiarezza per la condizione richiesta.
- “Importi e aliquote del sostegno”:
 - La possibilità di aumentare l'aliquota del sostegno di un'ulteriore 20% è stata limitata al sussistenza di una delle possibili condizioni previste. Pertanto, l'aliquota cumulativa massima del sostegno è stata fissata al 70 % degli investimenti ammissibili. Tale modifica è giustificata dalla volontà di estendere ad un maggior numero di beneficiari le agevolazioni previste dalla tipologia d'intervento.
- “Misure di attenuazione”: Nell'ambito della misura di attenuazione M1, è stato specificato il riferimento giuridico per il procedimento di costi massimi di riferimento relativi alle spese tecniche e

alle macchine ed attrezzature agricole.

1.1.5.10.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche inerenti le condizioni di ammissibilità sono necessarie per la migliore attuazione della tipologia di intervento.

La modifica inerente la riduzione al 70% dell'aliquota massima di sostegno è finalizzata ad estendere ad un maggior numero di beneficiari le agevolazioni previste dalla Tipologia di intervento.

1.1.5.10.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.10.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con quanto disposto dall'Accordo di Partenariato.

1.1.5.11. M11 - Modifiche alla Tipologia di intervento 4.1.3 "Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaci"

1.1.5.11.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le principali modifiche apportate alla scheda di misura sono di seguito elencate:

- “Descrizione del tipo di intervento”:

È stato corretto un errore materiale nell'indicazione del fabbisogno di riferimento, sostituendo “F2I” con “F31: Ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agroalimentari e forestali e incrementare la capacità di sequestro di carbonio”.

sono stati meglio definiti gli interventi per la realizzazione degli impianti, in quanto la formulazione originaria è risultata poco chiara. Si è precisato, infatti, che gli impianti possono utilizzare processi di depurazione di natura biologica e/o di natura fisico meccanica, a condizione che le tecnologie utilizzate siano in grado di condurre ad una riduzione delle emissioni.

- “Condizioni di ammissibilità”:
 - È stato eliminato il riferimento alla sezione speciale aziende agricole, ferma restando la condizione dell’impresa richiedente di “risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A al codice ATECO 01”, in quanto tale requisito, non essenziale, potrebbe indurre un immotivato restringimento della platea dei potenziali beneficiari.
 - Con riferimento alle condizioni di affidabilità del richiedente, fermo restando la condizione relativa all’assenza di provvedimenti di revoca degli aiuti comunitari per la medesima tipologia di intervento nei due anni precedenti, è stato eliminato il riferimento alla Misura 121 della precedente programmazione, in quanto errato poiché trattasi di tipologie di intervento diverse.
 - È stata eliminata dalla scheda di misura la condizione di “non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia”, in quanto, ai sensi del Codice delle leggi antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., la certificazione antimafia è obbligatoria prima di procedere alla concessione del finanziamento. Tanto premesso, la verifica delle condizioni interdittive sarà eseguita solo sui soggetti ritenuti ammissibili al finanziamento, e non su tutti i richiedenti, con l’effetto di accelerare e alleggerire la procedura d’istruttoria.
 - E’ stato eliminato il riferimento “*nell’ultimo triennio*” per le condanne subite per reati in campo alimentare o di frode in commercio e per reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto l’Autorità di Gestione ritiene opportuno non limitare a soli tre anni il controllo relativo al rispetto di tali condizioni di ammissibilità.
 - La condizione di “*essere in regola con la legislazione previdenziale*” è stata riformulata con la seguente: “*essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi*”, data l’esigenza di fornire maggiore chiarezza per la condizione richiesta.
 - Sono stati meglio definite le condizioni di ammissibilità per la realizzazione degli impianti di depurazione e/o strippaggio. È stato chiarito che il riferimento agli impianti per la produzione di biogas è pertinente esclusivamente per il trattamento dei digestati, mentre dalla precedente formulazione risultava impropriamente riferibile anche ad impianti di depurazione degli effluenti tal quali.
- “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”:

I due principi di selezione previsti nella scheda di misura, ovvero “*localizzazione territoriale dell’azienda nella Macroarea A*” e “*allevamenti nelle province di Napoli e Caserta*”, sono stati compresi in un unico principio, rinominato “*localizzazione territoriale dell’azienda in aree fortemente antropizzate e/o ad elevata densità zootecnica*”, senza apportare alcuna modifica alla struttura dei criteri di selezione già approvati, nell’ambito dei quali risultano specificamente valorizzate con l’assegnazione dei punteggi sia le aziende localizzate “nella Macroarea A”, che gli allevamenti “nelle province di Napoli e Caserta”. Entrambi i principi precedentemente previsti, infatti, sono legati alla localizzazione dell’azienda e risultano unificati nei criteri di selezione in base alla considerazione che gli effetti indesiderati delle emissioni di gas serra risultano particolarmente importanti nelle aree fortemente antropizzate (macroarea A) e/o ad elevata densità zootecnica (province di Napoli e Caserta).

E’ stato inserito il principio di selezione “*dimensione aziendale caratterizzata da elevato numero dei capi allevati*”. Tale modifica è resa necessaria per tener conto del fatto che gli

allevamenti con numero elevato di capi esercitano un grosso impatto sulle emissioni gassose, di gas serra e ammoniacca.

In tal modo i tre principi di selezione già previsti sono stati riequilibrati alla luce di una declinazione più accurata dei fabbisogni. Nella descrizione del fabbisogno F21, a cui risponde la tipologia di intervento 4.1.3, infatti, “l’intensificazione dei processi agricoli” è stata individuata come concausa dell’aumento, in atmosfera, delle concentrazioni di gas clima alteranti, coerentemente con l’analisi SWOT, che aveva individuato l’elevato rapporto capi allevamento/SAU (W38) come elemento di debolezza.

Queste considerazioni hanno portato in una prima fase all’individuazione del principio di selezione ora ridefinito “localizzazione geografica in aree ad elevata urbanizzazione e/o elevata intensità zootecnica”.

A seguito della prima fase di attuazione del bando, tuttavia, si è resa evidente la considerazione che allevamenti con un numero elevato di capi, anche se localizzati in aree che non presentano elevata densità di insediamenti urbani e/o di allevamenti zootecnici, costituiscono di per sé una situazione di “intensificazione” e una massa critica tale da impattare fortemente sulle emissioni, e ciò indipendentemente dal contesto in cui sono inseriti.

La maggior parte degli studi pubblicati in questa materia si riferisce a stime complessive delle emissioni o dell’impronta carbonica degli allevamenti a livello di aggregazioni “macro” (fonti FAO, ISPRA, INEA), tuttavia alcune ricerche hanno analizzato le emissioni di gas climalteranti sintetizzate dall’indicatore Impronta Carbonica (IC) a livello di singola azienda agricola. L’IC è risultata, in termini assoluti, una misura fortemente collegata alla dimensione aziendale (Coderoni ed Esposti 2015b) mentre la relazione tra intensità di emissioni di gas serra e produttività totale dei fattori a livello aziendale sembra essere piuttosto complessa, variando sia di intensità tra le diverse dimensioni aziendali, che di segno (da positiva a negativa) all’interno di una stessa classe dimensionale aziendale (Baldoni, Coderoni, Esposti, 2016).

Inoltre anche il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria (PRRMQA) approvato con DGR 167/06 e ss.mm.ii prevede “una maggiore diffusione di sistemi di contenimento delle emissioni nei grandi allevamenti intensivi”.

L’adesione alla tipologia 4.1.3 di allevamenti caratterizzati da elevato numero di capi allevati è quindi auspicabile in quanto potrebbe contribuire in modo significativo agli obiettivi, tuttavia tali allevamenti possono non risultare in grado di accedere alla misura in quanto non raggiungono il punteggio minimo se non si trovano in determinate aree.

Inoltre, alla chiusura del bando, si rileva che le istanze presentate sono in grado di intercettare non più del 65% della dotazione finanziaria assegnata al primo bando, per cui l’introduzione di un quarto principio non fa venir meno l’effetto delle priorità già individuate ma semplicemente le integra, consentendo di finanziare azioni di mitigazioni su ulteriori situazioni fortemente impattanti che in un primo tempo non erano state considerate.

1.1.5.11.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte sono coerenti con il Programma e necessarie per la migliore attuazione della Misura.

1.1.5.11.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.11.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato.

1.1.5.12. M12 - Modifiche alla Tipologia di intervento 4.1.4 "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole"

1.1.5.12.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte hanno avuto ad oggetto il paragrafo "Condizioni di ammissibilità". Nel dettaglio:

- È stato eliminato il riferimento alla sezione speciale aziende agricole, ferma restando la condizione dell'impresa richiedente di "risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A al codice ATECO 01", in quanto tale requisito, non essenziale, potrebbe indurre un immotivato restringimento della platea di potenziali beneficiari.
- Con riferimento alle condizioni di affidabilità del richiedente, fermo restando la condizione relativa all'assenza di provvedimenti di revoca degli aiuti comunitari per la medesima tipologia di intervento nei due anni precedenti, è stato eliminato il riferimento alla Misura 121 della precedente programmazione, in quanto errato poiché trattasi di tipologie di intervento diverse.
- È stata eliminata dalla scheda di misura la condizione di "non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia", in quanto, ai sensi del Codice delle leggi antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., la certificazione antimafia è obbligatoria prima di procedere alla concessione del finanziamento. Tanto premesso, la verifica delle condizioni interdittive sarà eseguita solo sui soggetti ritenuti ammissibili al finanziamento, e non su tutti i richiedenti, con l'effetto di accelerare e alleggerire la procedura d'istruttoria.
- È stato eliminato il riferimento "nell'ultimo triennio" per le condanne subite per reati in campo alimentare o di frode in commercio e per reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto l'Autorità di Gestione ritiene opportuno non limitare a soli tre anni il controllo relativo al rispetto di

tali condizioni di ammissibilità.

- La condizione di “*essere in regola con la legislazione previdenziale*” è stata riformulata con la seguente: “*essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi*”, data l’esigenza di fornire maggiore chiarezza per la condizione richiesta.

1.1.5.12.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte sono coerenti con il Programma e necessarie per la migliore attuazione della Misura.

1.1.5.12.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.12.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con quanto disposto dall’Accordo di Partenariato.

1.1.5.13. M13 - Modifiche alla Tipologia di intervento 4.2.1 "Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell'aziende agro-industriali"

1.1.5.13.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- “Descrizione del tipo di intervento”: sono state chiarite le condizioni di ammissibilità a finanziamento per gli investimenti legati al miglioramento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, precisando che essi devono esclusivamente soddisfare, come parte integrante dell’investimento per un nuovo impianto di trasformazione dei prodotti agricoli, l’ulteriore fabbisogno energetico dell’impianto stesso.
- “Collegamenti con altre normative”: sono stati esplicitati i riferimenti al Reg. (UE) n. 702/2014 ed al regime approvato SA49091 per output del processo di trasformazione non inclusi nell’allegato I del TFUE.

- “Beneficiari”: è stato specificato che in caso di aiuto concesso attraverso l’attivazione dello strumento finanziario di garanzia, il beneficiario è l’intermediario finanziario ed i destinatari finali sono:
 - micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca;
 - imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.
- “Costi ammissibili”: sono state ribadite le condizioni per l’ammissibilità delle spese per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto già indicato al paragrafo “Descrizione del tipo di intervento”.

E’ stato ribadito che per gli investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 del TFUE (il prodotto risultante dalla trasformazione non è compreso nell’allegato I del TFUE) a cui si applica il regime SA.49091 (2017/XA), il capitale circolante non è un costo ammissibile.

- “Condizioni di ammissibilità”:
 - È stata eliminata dalla scheda di misura la condizione di “non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia”, in quanto, ai sensi del Codice delle leggi antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., la certificazione antimafia è obbligatoria prima di procedere alla concessione del finanziamento. Tanto premesso, la verifica delle condizioni interdittive sarà eseguita solo sui soggetti ritenuti ammissibili al finanziamento, e non su tutti i richiedenti, con l’effetto di accelerare e alleggerire la procedura d’istruttoria.
 - E’ stato eliminato il riferimento “*nell’ultimo triennio*” per le condanne subite per reati in campo alimentare o di frode in commercio e per reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto l’Autorità di Gestione ritiene opportuno non limitare a soli tre anni il controllo relativo al rispetto di tali condizioni di ammissibilità.
 - La condizione di “*essere in regola con la legislazione previdenziale*” è stata riformulata con la seguente: “*essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi*”, data l’esigenza di fornire maggiore chiarezza per la condizione richiesta.
 - Sono state, inoltre, inserite specifiche condizioni di esclusione dell’aiuto ai sensi del Reg. (EU) n. 702/2014 per gli output non inclusi nell’allegato I del TFUE, ovvero:
 - essere grandi imprese;
 - imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione.
- “Importi e aliquote del sostegno”: E’ stata definita un’unica aliquota di sostegno, fissata nella misura

del 50% della spesa ammissibile, in luogo delle diverse aliquote di finanziamento previste in funzione delle tipologie d'impresa, in quanto il Regolamento (UE) n. 1305/2013, nell'ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE, prevede sempre l'aliquota di sostegno del 50%. E' stato specificato che per gli output non inclusi nell'allegato I del TFUE, l'aliquota di finanziamento è fissata al 35% per le Medie imprese e al 45% per Piccole e microimprese.

1.1.5.13.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte sono coerenti con il Programma e necessarie per la migliore attuazione della Misura.

1.1.5.13.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.13.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con quanto disposto dall'Accordo di Partenariato.

1.1.5.14. M14 - Modifiche alla Tipologia di intervento 4.4.1 "Prevenzione dei danni da fauna"

1.1.5.14.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La principale difficoltà per la tipologia 4.4.1 è scaturita dalla notevole e oggettiva espansione della popolazione del cinghiale avvenuta nell'ultimo biennio sul territorio regionale che ha determinato, rispetto all'individuazione riportata nella scheda di tipologia precedente, basata sui comuni nei quali nel quinquennio 2010-2015 erano stati rilevati danni da fauna, la richiesta di segnalazione di danni da parte di numerosi enti locali, che non erano stati individuati territorialmente, anche con atti formali, nel periodo successivo a quello indicato. Pertanto, si modifica il metodo di individuazione delle aree di intervento che saranno segnalate da parte degli enti territorialmente competenti. Tale modifica è riportata nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

Altra modifica sostanziale è stata la cancellazione del testo "*Tutti gli interventi devono assicurare il rispetto delle prescrizioni di settore (pareri, nulla osta, autorizzazioni)*" a causa delle difficoltà emerse

nell'acquisizione presso gli enti competenti dei suddetti pareri, nulla osta, autorizzazioni (manifestatesi con numerose richieste di chiarimenti da parte dei potenziali beneficiari). Pertanto similmente come attuato in altre tipologie di intervento della Misura 4, la consegna dei pareri, nulla osta, autorizzazioni dovuti per le norme nazionali e regionali verrà rimandata in una fase precedente alla emissione del decreto di concessione così da assicurare il rispetto delle prescrizioni di settore al momento dell'apertura dei cantieri.

In funzione della modifica sugli interventi, sono stati quindi individuati solo due beneficiari:

a) gli agricoltori singoli e associati;

b) i Comuni, Unioni di Comuni e i Parchi Nazionali e regionali.

Sono stati esclusi i Proprietari al fine di concentrare, anche finanziariamente, gli interventi nelle aree agricole a vocazione produttiva che maggiormente subiscono i danni da fauna.

Il periodo *“I beneficiari devono garantire la posa in opera, nonché la gestione e la manutenzione in efficienza dei beni per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso”* è stato spostato dal paragrafo *“Condizioni di ammissibilità”* a quello di *“Descrizione del tipo di intervento”* in quanto non pertinente alla ammissibilità.

Il criterio di selezione *“partecipazione a progetti collettivi”* è stato eliminato. In fase di attuazione del Programma si sono rilevate notevoli difficoltà nell'attribuzione del punteggio derivante dalla concessione di un beneficio a valere su un'altra tipologia di intervento (16.5), in quanto la necessaria durata delle istruttorie non ha consentito la corretta applicazione del criterio rallentando così l'intera attuazione delle tipologie coinvolte. Inoltre, la scarsa numerosità dei beneficiari selezionati per alcune tipologie *“correlate”* palesa il concreto rischio di discriminazione tra i potenziali beneficiari. Ne consegue la necessità di eliminare le correlazioni logiche definite nei criteri di selezione.

1.1.5.14.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte garantiranno una semplificazione delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno, e consentiranno di concentrare, anche finanziariamente, gli interventi nelle aree agricole a vocazione produttiva, assicurandone l'applicazione nelle aree che attualmente risentono dei danni da fauna vista la costante e rapida dinamica di crescita delle popolazioni di animali per i quali sono previsti gli interventi, con particolare riguardo al cinghiale.

1.1.5.14.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatti sugli indicatori.

1.1.5.14.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con quanto disposto dall'Accordo di Partenariato.

1.1.5.15. M15 - Modifiche alla Tipologia di intervento 5. 1.1. "Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extraaziendale"

1.1.5.15.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte hanno ad oggetto il paragrafo "Condizioni di ammissibilità". Nel dettaglio:

- è stata eliminata dalla scheda di misura la condizione di "non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia", in quanto, ai sensi del Codice delle leggi antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., la certificazione antimafia è obbligatoria prima di procedere alla concessione del finanziamento. Tanto premesso, la verifica delle condizioni interdittive sarà eseguita solo sui soggetti ritenuti ammissibili al finanziamento, e non su tutti i richiedenti, con l'effetto di accelerare e alleggerire la procedura d'istruttoria;
- è stato eliminato il riferimento "*nell'ultimo triennio*" per le condanne subite per reati in campo alimentare o di frode in commercio e per reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto l'Autorità di Gestione ritiene opportuno non limitare a soli tre anni il controllo relativo al rispetto di tali condizioni di ammissibilità;
- è stato eliminato il riferimento alla sezione speciale aziende agricole, ferma restando la condizione dell'impresa richiedente di "risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A al codice ATECO 01", in quanto tale requisito, non essenziale, potrebbe indurre un immotivato restringimento della platea dei potenziali beneficiari.
- per la 5.1.1/A è stato inserito nell'ambito delle spese per le quali non è consentito corrispondere l'aiuto un ulteriore punto ossia: "Spese effettuate per il completamento di opere/impianti presenti in azienda".

1.1.5.15.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte sono coerenti con il Programma e necessarie per la migliore attuazione della Misura.

1.1.5.15.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.15.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con quanto disposto dall'Accordo di Partenariato.

1.1.5.16. M16 - Modifiche alla Tipologia di intervento 5.2.1. "Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"

1.1.5.16.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte hanno ad oggetto il paragrafo "Condizioni di ammissibilità". Nel dettaglio:

- è stata eliminata dalla scheda di misura la condizione di "non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia", in quanto, ai sensi del Codice delle leggi antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., la certificazione antimafia è obbligatoria prima di procedere alla concessione del finanziamento. Tanto premesso, la verifica delle condizioni interdittive sarà eseguita solo sui soggetti ritenuti ammissibili al finanziamento, e non su tutti i richiedenti, con l'effetto di accelerare e alleggerire la procedura d'istruttoria;
- è stato eliminato il riferimento "*nell'ultimo triennio*" per le condanne subite per reati in campo alimentare o di frode in commercio e per reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto l'Autorità di Gestione ritiene opportuno non limitare a soli tre anni il controllo relativo al rispetto di tali condizioni di ammissibilità.

1.1.5.16.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte sono coerenti con il Programma e necessarie per la migliore attuazione della Misura.

1.1.5.16.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.16.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con quanto disposto dall'Accordo di Partenariato.

1.1.5.17. M17 - Modifiche alla Tipologia di intervento 6.2.1 "Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali"

1.1.5.17.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte riguardano il paragrafo "Condizioni di ammissibilità". Nel dettaglio:

1. è stato introdotto l'obbligo di dare inizio all'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro sei mesi dalla data di concessione del sostegno. Tale modifica si rende necessaria per adeguare la scheda di misura all'art. 19, comma 4, del Regolamento (UE) n.1305/2013 e al bando di attuazione, che già prevede questo adempimento. Tale vincolo è volto a dare garanzia di effettivo inizio dell'attività, anche ai fini del monitoraggio sullo svolgimento del progetto. Rispetto ai 9 mesi prescritti dal succitato Regolamento, sono concessi 6 mesi per l'avvio delle attività, in quanto i progetti d'investimento per attività extra-agricole sono di più celere attuazione ed, inoltre, per accelerare lo stato di attuazione del Programma.
2. è stata sostituita la frase "*non deve essere stato titolare/contitolare di impresa nei dodici mesi antecedenti la domanda di aiuto per lo stesso codice di attività extragricole*" con "*non essere stato titolare/contitolare di impresa nei dieci anni antecedenti la domanda di aiuto per lo stesso codice di attività extragricole*". L'estensione a dieci anni della condizione di "non essere titolare/contitolare di impresa", scaturita a seguito di un'attenta analisi delle richieste pervenute sul primo bando di attuazione, è motivata dall'opportunità di escludere soggetti già titolari d'impresе extra-agricole con il medesimo codice di attività, anche per garantire coerenza con l'obiettivo della misura.

1.1.5.17.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte sono coerenti con il Programma e necessarie per la migliore attuazione della Misura.

1.1.5.17.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.17.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con quanto previsto dall' Accordo di Partenariato.

1.1.5.18. M18 - Modifiche alla Tipologia di intervento 7.2.2 "Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"

1.1.5.18.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche apportate sono le seguenti:

- “Collegamenti con altre normative”: è stata inserita l’indicazione del numero del regime di aiuto - SA.49542 (2017/X). La modifica si è resa necessaria in quanto è stato aggiornato il regime di aiuto della misura.
- “Costi ammissibili”: al primo comma, dopo: “Le spese ammissibili a contributo sono” è stato inserito “conformi con”. La modifica proposta sottolinea la coerenza delle spese declinate al punto 2. dell’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/13 con quelle specifiche della tipologia di intervento.
- “Condizioni di ammissibilità”: sono state eliminate delle condizioni inerenti gli investimenti per gli impianti di cogenerazione. La modifica si rende necessaria in quanto è ridondante specificare che trattasi di energia elettrica e termica prodotta in caso di cogenerazione. Inoltre, la tipologia di intervento prevede solo impianti di cogenerazione per cui è fuorviante richiamare impianti che producono solo energia termica.
- “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”:
 - è stato sostituito il principio “realizzazione/utilizzazione delle “smart grid” con il principio “Qualità progettuale ivi compresa la realizzazione/utilizzazione di smart grid”. Il principio di selezione “realizzazione/utilizzazione delle “smart grid” per la distribuzione efficiente e sostenibile dell’energia” sarà inserito come criterio di selezione del nuovo principio “Qualità progettuale”. Tale modifica, inoltre, consentirà l’introduzione di altri specifici criteri di selezione, al fine di consentire una valutazione più approfondita, in termini qualitativi, dei progetti candidati.
 - è stato modificato il principio di selezione n. 5 (Rispetto di una o più delle specifiche stabilite all. II del Reg (UE) 2015/1185) in: “Rispetto di due o più delle specifiche stabilite all’All. II del Reg. (UE) 2015/1185 ed al punto 1 dell’All. II del Reg. (UE) 2015/1189 e ss.mm.ii, utilizzabili fino all’entrata in vigore degli obblighi previsti negli stessi, o fino ad eventuale diversa indicazione temporale, contenuta in altra disposizione normativa, che anticipi i termini previsti per l’entrata a regime degli stessi”.La modifica consente di applicare in modo alternativo i due criteri di selezione in quanto, l’applicazione di uno dei criteri esclude l’applicazione dell’altro.
 - è stato eliminato il principio di selezione n. 6 (Rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell’all.II del Reg (UE) 2015/1189), in quanto inserito come criterio di selezione

del principio di selezione n. 5.

- “Importi e aliquote del sostegno”: è stato eliminato il seguente periodo “*Conformemente all'articolo 61 del reg. (UE) n. 1303/2013, il tasso sarà ridotto per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento*”. L'eliminazione si è resa necessaria in quanto lo stesso articolo 61, al paragrafo 7, lettera b, dispone che le operazioni aventi un valore complessivo inferiore a 1 Meuro, una volta detratte le entrate nette, siano esenti da tale vincolo. Inoltre gli impianti in questione hanno un vincolo di dimensione pari al fabbisogno energetico dell'edificio pubblico servito.

1.1.5.18.2. Effetti previsti della modifica

L'indicazione del numero del regime di aiuto è necessaria per l'attuazione della Misura 7.2.2.

Le ulteriori modifiche proposte sono coerenti con il programma e necessarie per la migliore attuazione della misura.

1.1.5.18.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.18.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche apportate sono coerenti con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato.

1.1.5.19. M19 - Modifiche alla Tipologia di intervento 7.5.1 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala"

1.1.5.19.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifica proposta ha ad oggetto l'eliminazione dalle “*spese per iniziative di carattere formativo, informativo, educativo*” presenti nel paragrafo “Costi ammissibili”. L'eliminazione delle “*spese per iniziative di carattere formativo, informativo, educativo*” è motivata dalla necessità di correggere un refuso presente nella Scheda. Tali spese, per un mero errore materiale, sono state ricomprese tra gli investimenti ammissibili.

1.1.5.19.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte sono coerenti con il Programma e necessarie per la migliore attuazione della Misura.

1.1.5.19.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.19.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato.

1.1.5.20. M20 - Modifiche alla Tipologia di intervento 8.1.1 "Imboschimento di superfici agricole e non agricole"

1.1.5.20.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La proposta di modifica ha per oggetto i seguenti punti:

- l'indicazione del numero del regime di aiuto nel paragrafo "Base giuridica" e nelle pertinenti sezioni della scheda - SA.49537 (2017/XA).
- l'indicazione nel paragrafo "Collegamenti con altre normative" del seguente riferimento normativo: D.G.R. Campania n. 585 del 26.09.2017 - "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";
- l'aggiornamento delle pertinenti sezioni della scheda di misura, ovvero "Descrizione del tipo di intervento", "Condizioni di ammissibilità" e "Informazioni specifiche della misura", rispetto alla nuova normativa regionale forestale di riferimento;
- l'introduzione di una specifica limitazione nel riconoscimento del premio a copertura del mancato reddito agricolo nel paragrafo "Tipo di sostegno";
- l'eliminazione della premialità per i progetti che prevedono l'associazione con altre misure /sotto-misure del PSR nel paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione".

La modifica al paragrafo "Base giuridica" si è resa necessaria in quanto è stato aggiornato il regime di aiuto della misura.

Aggiornamenti introdotti dalla nuova norma regionale forestale di riferimento: D.G.R. Campania n. 585 del

26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”. Il Regolamento in oggetto prevede l’obbligo della stesura di un piano di gestione forestale, sia per le foreste private che per quelle pubbliche, per superfici forestali maggiori di 10 ettari. Pertanto, la condizione di ammissibilità prevista della scheda di misura: *“Per superfici aziendali superiori a 50 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste; per le foreste pubbliche tali informazioni saranno rilevabili dal piano di gestione (piano di assestamento forestale) che, ai sensi della legge regionale 11/96, è obbligatorio indipendentemente dalla dimensione aziendale.”* è superata dalla nuova norma regionale, che è più restrittiva, per cui in tutta la scheda il limite di “50 ettari” è stato corretto con il limite di “10 ettari”. Sempre la nuova norma regionale, all’art. 84 dispone che i Piani di Assestamento Forestale, i Piani Economici, i Piani di Utilizzazione, i Piani di Coltura, i Piani di coltura e conservazione, i Piani di Gestione e i Piani di Gestione Forestale redatti in forma semplificata siano considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.). Pertanto, oltre a riportare nella scheda quanto sopra detto, sono stati eliminati gli articoli citati, in quanto superati dal predetto articolo.

Si mantiene l’esplicitazione delle seguenti definizioni:

“Piano di coltura e conservazione come definito dall’art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti”, che riguardano gli impianti artificiali a scopo produttivo, come gli impianti finanziati con la sottomisura 8.1;

“Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE” che riguardano la gestione dei boschi individuati e certificati come materiali di base per la moltiplicazione, sostenute ad esempio nell’ambito della sottomisura 15.2, a tutela delle risorse genetiche forestali.

E’ stato ribadito che tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La limitazione nel riconoscimento del premio annuo a copertura del mancato reddito agricolo, nel caso in cui il beneficiario individui le superfici imboschite come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all’art. 46 del Reg.1307/2013, è una raccomandazione fornita dalla DG Agri in sede di Comitato per lo sviluppo rurale del 4 ottobre 2017 per evitare il doppio finanziamento. A tal proposito, si specifica che nel primo bando 2017 della sottomisura, secondo una prima indicazione per evitare il doppio finanziamento, era stata prevista la decurtazione totale del premio annuo per il mancato reddito agricolo, mentre l’indicazione della DG Agri del 4 ottobre 2017 ha chiarito che da tale premio va decurtata solo la quota “greening” dovuta per il pagamento diretto del primo pilastro.

L’eliminazione della premialità per i progetti che prevedono l’associazione con altre misure /sotto-misure del PSR si è resa necessaria dato che in fase di attuazione del Programma si sono rilevate notevoli difficoltà nell’attribuzione del punteggio derivante dalla concessione di un beneficio a valere su un’altra tipologia di intervento, in quanto la necessaria durata delle istruttorie non ha consentito la corretta applicazione del criterio rallentando così l’intera attuazione delle tipologie coinvolte. Inoltre, la scarsa numerosità dei beneficiari selezionati per alcune tipologie “correlate” palesa il concreto rischio di discriminazione tra i potenziali beneficiari. Ne consegue l’opportunità di eliminare le correlazioni logiche definite nel criterio di selezione.

1.1.5.20.2. Effetti previsti della modifica

L'indicazione del numero del regime di aiuto ed il relativo adeguamento della scheda sono necessari per l'attuazione della Misura 8.

Le ulteriori modifiche apportate riguardano precisazioni ed adeguamenti normativi che rendono più chiara e coerente l'attuazione della misura, e pertanto non hanno effetti sostanziali sulla stessa.

1.1.5.20.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.20.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche apportate sono coerenti con quanto disposto nell'Accordo di Partenariato e lasciano inalterato il contributo della misura al raggiungimento dei seguenti Obiettivi Tematici

OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2 in tutti i settori

OT5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

OT6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

1.1.5.21. M21 - Modifiche alla Tipologia di intervento 8.3.1 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

1.1.5.21.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La proposta di modifica ha per oggetto i seguenti punti:

- l'indicazione del numero del regime di aiuto nel paragrafo "Base giuridica" e nelle pertinenti sezioni della scheda - SA.49537 (2017/XA).
- l'indicazione nel paragrafo "Collegamenti con altre normative" del seguente riferimento normativo: D.G.R. Campania n. 585 del 26.09.2017 - "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";
- l'aggiornamento delle pertinenti sezioni della scheda di misura, ovvero "Descrizione del tipo di intervento", "Condizioni di ammissibilità" e "Informazioni specifiche della misura", rispetto alla

nuova normativa regionale forestale di riferimento;

- l'eliminazione di un periodo in quanto ripetizione di un periodo successivo nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

La modifica al paragrafo "Base giuridica" si è resa necessaria in quanto è stato aggiornato il regime di aiuto della misura.

Gli aggiornamenti introdotti dalla nuova norma regionale forestale di riferimento: D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale". Il Regolamento in oggetto prevede l'obbligo della stesura di un piano di gestione forestale, sia per le foreste private che per quelle pubbliche, per superfici forestali maggiori di 10 ettari. Pertanto, la condizione di ammissibilità prevista della scheda di misura: "*Per superfici aziendali superiori a 50 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste; per le foreste pubbliche tali informazioni saranno rilevabili dal piano di gestione (piano di assestamento forestale) che, ai sensi della legge regionale 11/96, è obbligatorio indipendentemente dalla dimensione aziendale.*" è superata dalla nuova norma regionale, che è più restrittiva, per cui in tutta la scheda il limite di "50 ettari" è stato corretto con il limite di "10 ettari". Sempre la nuova norma regionale, all'art. 84 dispone che i Piani di Assestamento Forestale, i Piani Economici, i Piani di Utilizzazione, i Piani di Coltura, i Piani di coltura e conservazione, i Piani di Gestione e i Piani di Gestione Forestale redatti in forma semplificata siano considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.). Pertanto, oltre a riportare nella scheda quanto sopra detto, sono stati eliminati gli articoli citati, in quanto superati dal predetto articolo.

Si mantiene l'esplicitazione delle seguenti definizioni:

"*Piano di coltura e conservazione* come definito dall'art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti", che riguardano gli impianti artificiali a scopo produttivo, come gli impianti finanziati con la sottomisura 8.1;

"*Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base* come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE" che riguardano la gestione dei boschi individuati e certificati come materiali di base per la moltiplicazione, sostenute ad esempio nell'ambito della sottomisura 15.2, a tutela delle risorse genetiche forestali.

E' stato ribadito che tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

1.1.5.21.2. Effetti previsti della modifica

L'indicazione del numero del regime di aiuto ed il relativo adeguamento della scheda sono necessari per l'attuazione della Misura 8.

Le ulteriori modifiche apportate riguardano precisazioni ed adeguamenti normativi che rendono più chiara e coerente l'attuazione della misura, e pertanto non hanno effetti sostanziali sulla stessa.

1.1.5.21.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.21.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche apportate sono coerenti con quanto disposto nell'Accordo di Partenariato e lasciano inalterato il contributo della misura al raggiungimento dei seguenti Obiettivi Tematici

OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2 in tutti i settori

OT5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

OT6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

1.1.5.22. M22 - Modifiche alla Tipologia di intervento 8.4.1 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

1.1.5.22.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La proposta di modifica ha per oggetto i seguenti punti:

- l'indicazione del numero del regime di aiuto nel paragrafo "Base giuridica" e nelle pertinenti sezioni della scheda - SA.49537 (2017/XA).
- l'indicazione nel paragrafo "Collegamenti con altre normative" del seguente riferimento normativo: D.G.R. Campania n. 585 del 26.09.2017 - "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";
- l'aggiornamento delle pertinenti sezioni della scheda di misura, ovvero "Descrizione del tipo di intervento", "Condizioni di ammissibilità" e "Informazioni specifiche della misura", rispetto alla nuova normativa regionale forestale di riferimento;
- l'introduzione di una precisazione finalizzata ad escludere dalle imprese in difficoltà le imprese divenute tali a causa delle perdite causate da calamità naturali e altre avversità assimilabili.

La modifica al paragrafo "Base giuridica" si è resa necessaria in quanto è stato aggiornato il regime di aiuto

della misura.

Gli aggiornamenti introdotti dalla nuova norma regionale forestale di riferimento: D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”. Il Regolamento in oggetto prevede l’obbligo della stesura di un piano di gestione forestale, sia per le foreste private che per quelle pubbliche, per superfici forestali maggiori di 10 ettari. Pertanto, la condizione di ammissibilità prevista della scheda di misura: *“Per superfici aziendali superiori a 50 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste; per le foreste pubbliche tali informazioni saranno rilevabili dal piano di gestione (piano di assestamento forestale) che, ai sensi della legge regionale 11/96, è obbligatorio indipendentemente dalla dimensione aziendale.”* è superata dalla nuova norma regionale, che è più restrittiva, per cui in tutta la scheda il limite di “50 ettari” è stato corretto con il limite di “10 ettari”. Sempre la nuova norma regionale, all’art. 84 dispone che i Piani di Assestamento Forestale, i Piani Economici, i Piani di Utilizzazione, i Piani di Coltura, i Piani di coltura e conservazione, i Piani di Gestione e i Piani di Gestione Forestale redatti in forma semplificata siano considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.). Pertanto, oltre a riportare nella scheda quanto sopra detto, sono stati eliminati gli articoli citati, in quanto superati dal predetto articolo.

Si mantiene l’esplicitazione delle seguenti definizioni:

“Piano di coltura e conservazione come definito dall’art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti”, che riguardano gli impianti artificiali a scopo produttivo, come gli impianti finanziati con la sottomisura 8.1;

“Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE” che riguardano la gestione dei boschi individuati e certificati come materiali di base per la moltiplicazione, sostenute ad esempio nell’ambito della sottomisura 15.2, a tutela delle risorse genetiche forestali.

E' stato ribadito che tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Le imprese in difficoltà sono escluse dal regime di aiuto SA.49537 (2017/XA) ad eccezione, ai sensi dell’art. 1 paragrafo 6 del Reg. UE n. 702/2014, delle imprese divenute in difficoltà a causa dei danni causati alle foreste da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici e climatici.

1.1.5.22.2. Effetti previsti della modifica

L’indicazione del numero del regime di aiuto ed il relativo adeguamento della scheda sono necessari per l’attuazione della Misura 8.

Le ulteriori modifiche apportate riguardano precisazioni ed adeguamenti normativi che rendono più chiara e coerente l’attuazione della misura, e pertanto non hanno effetti sostanziali sulla stessa.



1.1.5.22.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.22.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche apportate sono coerenti con quanto disposto nell'Accordo di Partenariato e lasciano inalterato il contributo della misura al raggiungimento dei seguenti Obiettivi Tematici

OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2 in tutti i settori

OT5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

OT6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

1.1.5.23. M23 - Modifiche alla Tipologia di intervento 8.5.1 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"

1.1.5.23.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La proposta di modifica ha per oggetto i seguenti punti:

- l'indicazione del numero del regime di aiuto nel paragrafo "Base giuridica" e nelle pertinenti sezioni della scheda - SA.49537 (2017/XA).
- l'indicazione nel paragrafo "Collegamenti con altre normative" del seguente riferimento normativo: D.G.R. Campania n. 585 del 26.09.2017 - "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";
- l'aggiornamento delle pertinenti sezioni della scheda di misura, ovvero "Descrizione del tipo di intervento", "Condizioni di ammissibilità" e "Informazioni specifiche della misura", rispetto alla nuova normativa regionale forestale di riferimento;
- l'eliminazione del testo "*e investimenti correlati all'art.34 del Reg. (UE) 1305/2015*" nell'ambito del paragrafo generale "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali" e nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità";
- l'eliminazione di una parte del testo contenuta nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità", in

quanto descritta nello specifico paragrafo “Beneficiari”.

La modifica al paragrafo “Base giuridica” si è resa necessaria in quanto è stato aggiornato il regime di aiuto della misura.

Gli aggiornamenti introdotti dalla nuova norma regionale forestale di riferimento: D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”. Il Regolamento in oggetto prevede l’obbligo della stesura di un piano di gestione forestale, sia per le foreste private che per quelle pubbliche, per superfici forestali maggiori di 10 ettari. Pertanto, la condizione di ammissibilità prevista della scheda di misura: “*Per superfici aziendali superiori a 50 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste; per le foreste pubbliche tali informazioni saranno rilevabili dal piano di gestione (piano di assestamento forestale) che, ai sensi della legge regionale 11/96, è obbligatorio indipendentemente dalla dimensione aziendale.*” è superata dalla nuova norma regionale, che è più restrittiva, per cui in tutta la scheda il limite di “50 ettari” è stato corretto con il limite di “10 ettari”. Sempre la nuova norma regionale, all’art. 84 dispone che i Piani di Assestamento Forestale, i Piani Economici, i Piani di Utilizzazione, i Piani di Coltura, i Piani di coltura e conservazione, i Piani di Gestione e i Piani di Gestione Forestale redatti in forma semplificata siano considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.). Pertanto, oltre a riportare nella scheda quanto sopra detto, sono stati eliminati gli articoli citati, in quanto superati dal predetto articolo.

Si mantiene l’esplicitazione delle seguenti definizioni:

“*Piano di coltura e conservazione* come definito dall’art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti”, che riguardano gli impianti artificiali a scopo produttivo, come gli impianti finanziati con la sottomisura 8.1;

“*Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base* come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE” che riguardano la gestione dei boschi individuati e certificati come materiali di base per la moltiplicazione, sostenute ad esempio nell’ambito della sottomisura 15.2, a tutela delle risorse genetiche forestali.

E' stato ribadito che tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

E' stata eliminata la correlazione con l’art. 34 del Reg. UE n. 1305/2013 in quanto la sottomisura 15.1, di cui all’art. 34, in una prima stesura prevedeva dei premi per aree forestali che avrebbero usufruito di contributi a valere sulla sottomisura 8.5 per il recupero dei boschi degradati o di neoformazione.

1.1.5.23.2. Effetti previsti della modifica

L’indicazione del numero del regime di aiuto ed il relativo adeguamento della scheda sono necessari per l’attuazione della Misura 8.

Le ulteriori modifiche apportate riguardano precisazioni ed adeguamenti normativi che rendono più chiara e

coerente l'attuazione della misura, e pertanto non hanno effetti sostanziali sulla stessa.

1.1.5.23.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.23.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche apportate sono coerenti con quanto disposto nell'Accordo di Partenariato e lasciano inalterato il contributo della misura al raggiungimento dei seguenti Obiettivi Tematici

OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2 in tutti i settori

OT5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

OT6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

1.1.5.24. M24 - Modifiche alla Tipologia di intervento 8.6.1 "Sostegno investimenti tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali"

1.1.5.24.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La proposta di modifica ha per oggetto i seguenti punti:

- l'indicazione del numero del regime di aiuto nel paragrafo "Base giuridica" e nelle pertinenti sezioni della scheda - SA.49537 (2017/XA).
- l'indicazione nel paragrafo "Collegamenti con altre normative" del seguente riferimento normativo: D.G.R. Campania n. 585 del 26.09.2017 - "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";
- l'aggiornamento delle pertinenti sezioni della scheda di misura, ovvero "Descrizione del tipo di intervento", "Condizioni di ammissibilità" e "Informazioni specifiche della misura", rispetto alla nuova normativa regionale forestale di riferimento.

La modifica al paragrafo "Base giuridica" si è resa necessaria in quanto è stato aggiornato il regime di aiuto della misura.

Gli aggiornamenti introdotti dalla nuova norma regionale forestale di riferimento: D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del

patrimonio forestale regionale”. Il Regolamento in oggetto prevede l’obbligo della stesura di un piano di gestione forestale, sia per le foreste private che per quelle pubbliche, per superfici forestali maggiori di 10 ettari. Pertanto, la condizione di ammissibilità prevista della scheda di misura: *“Per superfici aziendali superiori a 50 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste; per le foreste pubbliche tali informazioni saranno rilevabili dal piano di gestione (piano di assestamento forestale) che, ai sensi della legge regionale 11/96, è obbligatorio indipendentemente dalla dimensione aziendale.”* è superata dalla nuova norma regionale, che è più restrittiva, per cui in tutta la scheda il limite di “50 ettari” è stato corretto con il limite di “10 ettari”. Sempre la nuova norma regionale, all’art. 84 dispone che i Piani di Assestamento Forestale, i Piani Economici, i Piani di Utilizzazione, i Piani di Coltura, i Piani di coltura e conservazione, i Piani di Gestione e i Piani di Gestione Forestale redatti in forma semplificata siano considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.). Pertanto, oltre a riportare nella scheda quanto sopra detto, sono stati eliminati gli articoli citati, in quanto superati dal predetto articolo.

Si mantiene l’esplicitazione delle seguenti definizioni:

“Piano di coltura e conservazione come definito dall’art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti”, che riguardano gli impianti artificiali a scopo produttivo, come gli impianti finanziati con la sottomisura 8.1;

“Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE” che riguardano la gestione dei boschi individuati e certificati come materiali di base per la moltiplicazione, sostenute ad esempio nell’ambito della sottomisura 15.2, a tutela delle risorse genetiche forestali.

E' stato ribadito che tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

1.1.5.24.2. Effetti previsti della modifica

L’indicazione del numero del regime di aiuto ed il relativo adeguamento della scheda sono necessari per l’attuazione della Misura 8.

Le ulteriori modifiche apportate riguardano precisazioni ed adeguamenti normativi che rendono più chiara e coerente l’attuazione della misura, e pertanto non hanno effetti sostanziali sulla stessa.

1.1.5.24.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.24.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche apportate sono coerenti con quanto disposto nell'Accordo di Partenariato e lasciano inalterato il contributo della misura al raggiungimento dei seguenti Obiettivi Tematici

OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2 in tutti i settori

OT5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

OT6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

1.1.5.25. M25 - Modifiche alla Tipologia di intervento 9.1.1 "Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricoli e forestale"

1.1.5.25.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- “Condizioni di ammissibilità”: è stato introdotto l’obbligo di completare il piano aziendale entro i cinque anni dal riconoscimento dell’associazione o dell’organizzazione di produttori, in conformità a quanto previsto dall’art.27 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Inoltre, è stato precisato che le finalità perseguite dalle associazioni/organizzazioni di produttori devono essere previste negli statuti che regolano l’attività di tali organismi oppure adottati con regolamenti interni.
- “Principi riguardanti la definizione dei criteri di selezione”: nell’ambito del principio di selezione n. 3 “caratteristiche tecnico -economiche del progetto” è stata eliminata la premialità prevista per le produzioni con marchi di qualità ecologica (Reg. (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009). La modifica si è resa necessaria per agevolare l’attuazione del Programma, in quanto i marchi di qualità ecologica previsti dal Reg. (CE) n. 66/2010 non sono diffusi nel settore agricolo.

1.1.5.25.2. Effetti previsti della modifica

Gli effetti della modifica sono da ricondurre ad una migliore attuazione della Misura.

1.1.5.25.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.25.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica apportata è coerente con quanto riportato nell'Accordo di Partenariato.

1.1.5.26. M26 - Modifiche alla Tipologia di intervento 10.2.1 "Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità"

1.1.5.26.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica della Sottomisura 10.2 - Tipologia di intervento 10.2.1 "Conservazione delle Risorse genetiche animali autoctone a tutela della biodiversità" - consente di estendere anche alle Risorse Genetiche Animali (RGA) autoctone le azioni mirate, concertate e di accompagnamento in materia di conservazione delle risorse genetiche che la Regione Campania ha già programmato per le sole Risorse Genetiche Vegetali (RGV) autoctone nell'ambito della Sottomisura 10.2.1 "Conservazione delle Risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità" del PSR Campania 2014-2020 già approvata dalla Commissione.

Tale estensione ha comportato l'adeguamento dei seguenti paragrafi con gli specifici riferimenti alle RGA: "Collegamenti con altre normative", "Beneficiari", "Costi ammissibili", "Principi concernenti i criteri di selezione" "Importi e aliquote di sostegno" e "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi (Rischio inerenti l'attuazione della misura e Mitigazione dei rischi)".

Nel paragrafo "Collegamenti con altre normative" è stata aggiornata la normativa regionale a tutela della biodiversità delle RGV ed RGA, con l'indicazione dei provvedimenti attuativi del Regolamento regionale n. 6/2012.

Nel paragrafo "Beneficiari", per le RGV sono stati eliminati gli "agricoltori custodi inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 6 del "Regolamento per la tutela della biodiversità campana".

Per le RGA nello stesso paragrafo sono stati specificati i beneficiari. Nel Programma sono indicati come beneficiari:

- le Associazioni di allevatori- in quanto ai sensi della vigente normativa (L. 15 gennaio 1991, n. 30 - art. 3) i Libri genealogici sono istituiti e tenuti da Associazioni di allevatori dotate di personalità giuridica, sulla base di appositi disciplinari approvati con decreto del MiPAAF. Detti disciplinari prevedono che le Associazioni, tra l'altro, provvedano a valutare l'adozione delle attività utili alla valorizzazione, promozione, diffusione e al mantenimento delle razze iscritte;
- analogamente al PSRN Enti ed Istituti pubblici e privati iscritti nell'Anagrafe nazionale delle Ricerche (DPR 382 dell'11.07.1980) requisito che garantisce una sufficiente capacità operativa in relazione alla tematica di riferimento;

- agricoltori custodi la cui iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 6 del "Regolamento per la tutela della biodiversità campana" garantisce una sufficiente capacità operativa in relazione alla tematica di riferimento

Nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" è stata eliminata la parola "presentate in maniera singola" perché le azioni mirate, concertate e di accompagnamento previste dai progetti devono essere sempre coordinate tra loro.

Nel paragrafo "Costi ammissibili" sono state precisate le modalità di calcolo che si intende utilizzare per le spese indirette sostenute sia per azioni inerenti le RGV che per quelle inerenti le RGA, le tipologie di spesa riconducibili alle spese indirette ed indicato il riferimento all'articolo del Regolamento dell'Unione Europea che descrive la modalità di calcolo da adottare (art. 68, comma 1, lettera b, del Reg. (UE) 1303/2013).

Nel paragrafo "Tipo di sostegno" e "Importi e aliquote di sostegno" è stata riportata l'indicazione della metodologia di calcolo utilizzata per le spese indirette.

Le azioni volte a salvaguardare la biodiversità animale, da attuare ai sensi dell'art. 28, comma 9 del Regolamento (UE) della Commissione n. 1305/2013 e ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, erano state stralciate dal PSR Campania 2014-2020 e ne era stata rimandata la riproposizione all'approvazione del PSR Nazionale (PSRN), per evitare che potessero esserci sovrapposizioni e/o duplicazioni.

Nel PSRN 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea in data 24.11.2015, è stata attivata, ai sensi dell'art. 28, comma 9, del Reg. (UE) n. 1305/2013, la Misura 10.2.1, tipologia di azione "Caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità", la quale declina le azioni mirate e quelle di accompagnamento che si prevede di realizzare a livello nazionale (PSRN) a salvaguardia della biodiversità animale. Il Programma nazionale, inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni, tra PSRN e PSR, delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento da attivare ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, riporta anche una tabella di demarcazione tra PSRN / PSR in merito alle azioni di comune interesse. La tabella 1. La proposta di modifica è stata redatta sulla base della demarcazione soprariportata.

L'eliminazione degli agricoltori custodi dalle tipologie di beneficiari è motivata dalla necessità di rendere coerente la strategia in tema di conservazione delle risorse genetiche vegetali, già declinata nella scheda di misura, la quale è finalizzata a mettere in sicurezza le varietà locali a rischio di estinzione attraverso una strategia integrata che includa con reciproco supporto, quella ex situ (effettuata dalle Banche) e quella in situ/on farm (effettuata dagli agricoltori custodi). Pertanto, l'agricoltore custode rimane uno dei due elementi cardine per l'azione mirata alla conservazione del RGV a rischio di estinzione (beneficiario indiretto), in qualità di fornitore di "servizi" alla collettività attraverso l'affidamento da parte dei beneficiari dell'azione mirata alla conservazione ex situ.

Nel caso delle azioni mirate alla conservazione delle RGA, gli allevatori custodi invece, oltre ad essere fornitori di servizi per i materiali di riproduzione (ovuli, sperma, embrioni) che mettono a disposizione di altri allevatori o delle stesse banche del germoplasma per la conservazione ex situ, restano comunque anche beneficiari diretti per la conservazione in situ delle RGA di cui sono detentori/proprietari.

La modifica ai paragrafi "Costi ammissibili", "Tipo di sostegno", "Importi e aliquote di sostegno" è determinata dalla necessità di definire puntualmente le modalità di calcolo delle spese di funzionamento.



	Biodiversità animale		Biodiversità vegetale	
	PSRN (nazionale)	PSR (regionali)	PSRN (nazionale)	PSR (regionali)
lettera a): Azioni mirate	Azioni di cui alla lettera a), <u>ad eccezione</u> della conservazione in situ ed ex situ. Caratterizzazione prevista per le sole razze animali d'interesse zootecnico già iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali, ufficialmente riconosciute con provvedimenti ministeriali.	Azioni di cui alla lettera a), ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR. Caratterizzazione svolta esclusivamente per le risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.	Ambito di programmazione non previsto	Ambito programmato a livello regionale, ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR
lettera b): Azioni concertate	Azioni non previste.	Azioni svolte a livello Regionale, ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR.		
lettera c): Azioni di accompagnamento	Azioni previste per le sole razze animali d'interesse zootecnico già iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali, ufficialmente riconosciute con i provvedimenti ministeriali	Azioni svolte esclusivamente per le risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.		

tabella 1

1.1.5.26.2. Effetti previsti della modifica

L'effetto della modifica è quello di potenziare, sia in termini quantitativi che di efficacia, le iniziative a tutela della biodiversità animale che la Regione Campania ha già programmato nell'ambito delle misure agroambientali ai sensi dell'art. 28, commi da 1 a 8, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in particolare con la tipologia di intervento 10.1.5 "Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono". La modifica, pertanto, è tesa ad accrescere la capacità della Regione di promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e a soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della comunità locale.

1.1.5.26.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.26.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche apportate sono coerenti con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato. L'esigenza di attivare degli interventi specifici per la tutela della biodiversità è stata individuata nell'Accordo di Partenariato nell'obiettivo tematico 6 – "Tutelare L'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse". Limitatamente alle RGA l'accordo stesso prevede che possano essere realizzate azioni volte a salvaguardare il ripristino e il miglioramento della biodiversità sia a livello nazionale (PSRN) che a livello regionale (PSR).

1.1.5.27. M27 - Modifiche alla Tipologia di intervento 13.2.1 "Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali"

1.1.5.27.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

In relazione a quanto stabilito dal Comitato sviluppo rurale del 6 dicembre 2017 e ai sensi del Regolamento (UE) n. 2393/2017, è stato eliminato il riferimento *alla fine del 2017* come data ultima di approvazione della nuova delimitazione delle aree soggette a vincoli naturali e sostituito con il periodo *al più tardi nel 2019*.

1.1.5.27.2. Effetti previsti della modifica

Si è reso coerente il Programma, ai sensi del Reg. (UE) n. 2393/2017, riguardo all'entrata in vigore della nuova perimetrazione delle aree soggette a vincoli naturali

1.1.5.27.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Considerata la superficie già raggiunta dalla misura non si prevede un impatto sugli indicatori

1.1.5.27.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche apportate sono coerenti con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato.

1.1.5.28. M28 - Modifiche alla Tipologia di intervento 15.1.1 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima"

1.1.5.28.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La proposta di modifica riguarda la Misura 15 nelle sue due sotto-misure 15.1 e 15.2 ed ha ad oggetto:

- l'indicazione del numero del regime di aiuto nel paragrafo "Base giuridica" e nelle pertinenti sezioni della scheda - SA.49536 (2017/XA);
- l'indicazione nel paragrafo "Collegamenti con altre normative" del seguente riferimento normativo: D.G.R. Campania n. 585 del 26.09.2017 - "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";
- l'aggiornamento delle pertinenti sezioni della scheda di misura, ovvero "Condizioni di ammissibilità" e "Informazioni specifiche della misura", rispetto alla nuova normativa regionale forestale di riferimento.
- per la sotto-misura 15.1 – l'aggiornamento della tabella 15.1, presente nella sezione "Descrizione del tipo di intervento", alla nuova normativa regionale forestale.

La modifica al paragrafo "Base giuridica" si è resa necessaria in quanto è stato aggiornato il regime di aiuto della misura

Le modifiche proposte riguardano aggiornamenti introdotti dalla nuova norma regionale forestale di riferimento: D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale". Il Regolamento prevede l'obbligo della stesura di un piano di gestione forestale, sia per le foreste private che per quelle pubbliche, per superfici forestali maggiori di 10 ettari. Pertanto, la condizione di ammissibilità prevista della scheda di misura: "*Per superfici aziendali superiori a 50 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste; per le foreste pubbliche tali informazioni saranno rilevabili dal piano di gestione (piano di assestamento forestale) che, ai sensi della legge regionale 11/96, è obbligatorio indipendentemente dalla dimensione aziendale.*" è superata dalla nuova norma regionale, che è più restrittiva, per cui in tutta la scheda il limite di "50 ettari" è stato corretto con il limite di "10 ettari".

Sempre la nuova norma regionale, all'art. 84 dispone che i Piani di Assestamento Forestale, i Piani Economici, i Piani di Utilizzazione, i Piani di Coltura, i Piani di coltura e conservazione, i Piani di Gestione e i Piani di Gestione Forestale redatti in forma semplificata siano considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.). Pertanto, sono stati eliminati gli articoli citati, in quanto superati dal predetto articolo.

Si mantiene l'esplicitazione delle seguenti definizioni:

"Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti", che riguardano gli impianti artificiali a scopo produttivo, come gli impianti finanziati con la sottomisura 8.1;

"Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE" che riguardano la gestione dei boschi individuati e certificati come materiali di

base per la moltiplicazione, sostenute ad esempio nell'ambito della sottomisura 15.2, a tutela delle risorse genetiche forestali.

Inoltre è stato ribadito che tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

1.1.5.28.2. Effetti previsti della modifica

L'indicazione del numero del regime di aiuto ed il relativo adeguamento della scheda sono necessari per l'attuazione della Misura 15.

Le ulteriori modifiche apportate riguardano precisazioni ed adeguamenti normativi che rendono più chiara e coerente l'attuazione della misura, e pertanto non hanno effetti sostanziali sulla stessa.

1.1.5.28.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.28.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche lasciano inalterato il contributo della misura al raggiungimento dell'Obiettivo Tematico 6 – Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

1.1.5.29. M29 - Modifiche alla Tipologia di intervento 15.2.1 "Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali"

1.1.5.29.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La proposta di modifica riguarda la Misura 15 nelle sue due sotto-misure 15.1 e 15.2 ed ha ad oggetto:

- l'indicazione del numero del regime di aiuto nel paragrafo "Base giuridica" e nelle pertinenti sezioni della scheda - SA.49536 (2017/XA);
- l'indicazione nel paragrafo "Collegamenti con altre normative" del seguente riferimento normativo: D.G.R. Campania n. 585 del 26.09.2017 - "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";
- l'aggiornamento delle pertinenti sezioni della scheda di misura, ovvero "Condizioni di

ammissibilità” e “Informazioni specifiche della misura”, rispetto alla nuova normativa regionale forestale di riferimento.

La modifica al paragrafo “Base giuridica” si è resa necessaria in quanto è stato aggiornato il regime di aiuto della misura

Le modifiche proposte riguardano aggiornamenti introdotti dalla nuova norma regionale forestale di riferimento: D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”. Il Regolamento prevede l’obbligo della stesura di un piano di gestione forestale, sia per le foreste private che per quelle pubbliche, per superfici forestali maggiori di 10 ettari. Pertanto, la condizione di ammissibilità prevista della scheda di misura: “*Per superfici aziendali superiori a 50 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste; per le foreste pubbliche tali informazioni saranno rilevabili dal piano di gestione (piano di assestamento forestale) che, ai sensi della legge regionale 11/96, è obbligatorio indipendentemente dalla dimensione aziendale.*” è superata dalla nuova norma regionale, che è più restrittiva, per cui in tutta la scheda il limite di “50 ettari” è stato corretto con il limite di “10 ettari”.

Sempre la nuova norma regionale, all’art. 84 dispone che i Piani di Assestamento Forestale, i Piani Economici, i Piani di Utilizzazione, i Piani di Coltura, i Piani di coltura e conservazione, i Piani di Gestione e i Piani di Gestione Forestale redatti in forma semplificata siano considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.). Pertanto, sono stati eliminati gli articoli citati, in quanto superati dal predetto articolo.

Si mantiene l’esplicitazione delle seguenti definizioni:

“*Piano di coltura e conservazione* come definito dall’art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti”, che riguardano gli impianti artificiali a scopo produttivo, come gli impianti finanziati con la sottomisura 8.1;

“*Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base* come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE” che riguardano la gestione dei boschi individuati e certificati come materiali di base per la moltiplicazione, sostenute ad esempio nell’ambito della sottomisura 15.2, a tutela delle risorse genetiche forestali.

Inoltre è stato ribadito che tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

1.1.5.29.2. Effetti previsti della modifica

L’indicazione del numero del regime di aiuto ed il relativo adeguamento della scheda sono necessari per l’attuazione della Misura 15.

Le ulteriori modifiche apportate riguardano precisazioni ed adeguamenti normativi che rendono più chiara e coerente l’attuazione della misura, e pertanto non hanno effetti sostanziali sulla stessa.



1.1.5.29.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.29.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche lasciano inalterato il contributo della misura al raggiungimento dell'Obiettivo Tematico 6 – Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

1.1.5.30. M30 - Modifiche alla Tipologia di intervento 16.1.1 "Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura"

1.1.5.30.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- “Costi ammissibili”: sono state precisate le modalità di calcolo che si intende utilizzare per le spese di funzionamento ed indicato il riferimento all’articolo del Regolamento dell’Unione Europea che descrive la modalità di calcolo da adottare (art. 68, comma 1, lettera b del Reg. 1303/2013).
- “Tipo di sostegno”, “Importi e aliquote del sostegno”, “Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso”: è stata riportata l’indicazione della metodologia di calcolo utilizzata per le spese di funzionamento.
- “Condizioni di ammissibilità”: è stato effettuato un minimo intervento di editing, non sostanziale, al fine di chiarire meglio che i requisiti di ammissibilità indicati per le imprese – e cioè non essere *destinatari di un ordine di recupero pendente*, o non essere *imprese in difficoltà* – si riferiscono unicamente ai partenariati che realizzano progetti ricadenti nei due regimi di aiuto notificati; mentre non riguardano i progetti ricadenti nel campo di applicazione dell’art 42 del TFUE.
- “Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure”: è stato inserito il rischio “R1 - *Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate*”, associato alla misura di attenuazione M1.
- “Misure di attenuazione”: nell’ambito della misura di attenuazione “M2 – *Ragionevolezza dei costi*” è stato inserito il seguente periodo “*A tal riguardo, per la determinazione delle “spese di funzionamento” è previsto l’utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti ammissibili, di cui all’art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.*”

La modifica ai paragrafi “Costi ammissibili”, “Tipo di sostegno”, “Importi e aliquote del sostegno”, “Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso” e “Misure di attenuazione” è determinata dalla necessità di definire puntualmente le modalità di calcolo che si intende utilizzare per le

spese di funzionamento.

L'attuale formulazione del testo contenuto nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità", contrariamente alle intenzioni, sembra richiedere il possesso dei determinati requisiti a tutte le imprese partner dei GO, anche nel caso di progetti ricadenti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE.

L'inserimento del rischio R1 associato alla misura di attenuazione M1 è motivato dalla necessità di correggere un mero errore materiale. L'integrazione nella M2 del riferimento ai costi indiretti si rende necessaria a seguito della modifica del paragrafo "Costi ammissibili".

1.1.5.30.2. Effetti previsti della modifica

Gli effetti della modifica vanno ricondotti ad una migliore comprensione della scheda di misura.

1.1.5.30.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.30.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato.

1.1.5.31. M31 - Modifiche alla Tipologia di intervento 16.4.1. "Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali"

1.1.5.31.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte hanno avuto ad oggetto:

- l'eliminazione nel paragrafo "Tipo di sostegno" del seguente periodo "Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto di cooperazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di approvazione del progetto." La modifica è motivata dalla necessità di rendere congrua la durata del sostegno al periodo di attuazione del programma.
- la descrizione dei soggetti "Beneficiari" aderenti al Gruppo di Cooperazione (GC);
- la definizione delle tipologie di prodotti ammissibili nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità"

Queste ultime due modifiche apportate, di natura testuale, rispondono all'esigenza di rendere più chiara la comprensione di alcune parti del testo.

1.1.5.31.2. Effetti previsti della modifica

Gli effetti della modifica vanno ricondotti ad una migliore comprensione della scheda di misura e ad un puntuale orientamento dei potenziali beneficiari verso gli obiettivi specifici e strategici del Programma.

1.1.5.31.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.31.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato.

1.1.5.32. M32 - Modifiche alla Tipologia di intervento 16.7.1 "Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo"

1.1.5.32.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica proposta chiarisce meglio le modalità di attuazione della tipologia di intervento soprattutto in relazione con le interconnessioni con la normativa Aiuti di Stato stabilendo che l'azione A (costi della cooperazione) è attuata in regime di *de minimis* (Reg (UE) 1407/13) mentre l'azione B è realizzata in sovvenzione globale e pertanto sono d'applicazione le regole delle schede di misura/tipologia attivate. Per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE sarà proposta una specifica notifica ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale. In tal caso gli aiuti recati dalla tipologia di intervento saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il Trattato.

1.1.5.32.2. Effetti previsti della modifica

La modifica proposta chiarisce le regole di attuazione e rende l'attuazione della tipologia coerente alle disposizioni normative unionali.

1.1.5.32.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno nessun impatto

1.1.5.32.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato

1.1.5.33. M33 - Modifiche alla Tipologia di intervento 16.8.1 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti"

1.1.5.33.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1° Modifica - Eliminazione del riferimento all' FSC (Forest Stewardship Council) nel parti della scheda in cui sono citati i sistemi di certificazione forestali (paragrafo: "Descrizione del tipo di intervento" e paragrafo . "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione").

L'attuale formulazione genera una preferenza per il sistema di certificazione forestale FSC (Forest Stewardship Council). Non è invece citato il sistema di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Il Parlamento Europeo con risoluzione nr. A6-0015/2006 del 31/01/2006 ha ritenuto ugualmente adatti a promuovere la gestione sostenibile delle foreste, sia il sistema di certificazione FSC che il sistema PEFC.

2° Modifica - Introduzione, al paragrafo "Collegamenti con altre normative", del seguente riferimento normativo "D.G.R. Campania n. 585 del 26.09.2017 ad oggetto "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale".

La Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 585 del 26 settembre 2017 ha approvato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), della L. R. 20 gennaio 2017, n. 3, il "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale". Il nuovo regolamento novella le modalità di stesura dei piani di gestione forestale e degli strumenti equivalenti. E' opportuno dunque adeguare la scheda della Tipologia di intervento al rinnovato quadro normativo.

3° Modifica - Trattasi di una mera eliminazione di un capoverso ripetuto. Infatti il contenuto dell'ultimo capoverso del paragrafo "Beneficiari" del quale si chiede la rimozione, è già contenuto nel quale al sesto capoverso del medesimo paragrafo.

Eliminazione dal paragrafo "Beneficiari" dell'ultimo capoverso " L'aggregazione tra i diversi soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla normativa nazionale vigente."

4° Modifica - Eliminazione nel paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del principio di selezione n. 7 "Adesione dei soggetti partecipanti all'aggregazione ad altre misure del PSR (in particolare n. 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 15.1, 15.2) che concorrano al raggiungimento delle finalità della presente sottomisura ed al miglioramento dell'ambiente e della filiera bosco".

In fase di attuazione del Programma si sono rilevate notevoli difficoltà nell'attribuzione del punteggio derivante dalla concessione di un beneficio a valere su un'altra tipologia di intervento, in quanto la necessaria durata delle istruttorie non ha consentito la corretta applicazione del criterio rallentando così l'intera attuazione delle tipologie coinvolte. Inoltre la scarsa numerosità dei beneficiari selezionati per alcune tipologie "correlate" palesa il concreto rischio di discriminazione tra i potenziali beneficiari. Ne consegue l'opportunità di eliminare le correlazioni logiche definite nel criterio di selezione

1.1.5.33.2. Effetti previsti della modifica

1° Modifica - Il beneficiario della Tipologia 16.8.1 potrà scegliere se certificare le sue foreste con il sistema PEFC, rivolgendosi all' Associazione PEFC, oppure con il sistema FSC rivolgendosi ad un ente di certificazione accreditato FSC

2° Modifica - Trattasi di un adeguamento alla normativa vigente che rende più chiara e coerente l'attuazione della misura e pertanto non ha effetti sostanziali sulla sua attuazione.

3° Modifica - Trattasi della correzione di un mero refuso che rende più agevole la lettura della scheda ma che non avrà alcun effetto sulla sua attuazione.

4° Modifica -L'eliminazione del criterio di selezione n. 7 con conseguente riparto dei punti sui restati 6 criteri, elimina il rischio che si vengano a creare possibili discriminazioni tra i potenziali beneficiari. Si rende così il sistema di selezione più equilibrato ed imparziale.

1.1.5.33.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.33.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche apportate sono coerenti a quanto previsto nell'Accordo di partenariato.

1.1.5.34. M34 - Modifiche alla Tipologia di intervento 16.9.1. "Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati"

1.1.5.34.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- “Costi ammissibili”: sono state precisate le modalità di calcolo che si intende utilizzare per le spese indirette, le tipologie di spesa riconducibili alle spese indirette ed indicato il riferimento all’articolo del Regolamento dell’Unione Europea che descrive la modalità di calcolo da adottare (art. 68, comma 1, lettera b del Reg. 1303/2013).
- “Tipo di sostegno”, “Importi e aliquote di sostegno”, “Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso”: è stata riportata l’indicazione della metodologia di calcolo utilizzata per le spese indirette.
- “Misure di attenuazione”: nell’ambito della misura di attenuazione “M2 – Ragionevolezza dei costi” è stato inserito il seguente periodo “A tal riguardo, per la determinazione delle “spese indirette” è previsto l’utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti ammissibili, di cui all’art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.”

La modifica ai paragrafi “Costi ammissibili”, “Tipo di sostegno”, “Importi e aliquote di sostegno”, “Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso” e “Misure di attenuazione” è determinata dalla necessità di definire puntualmente le modalità di calcolo che si intende utilizzare per le spese di indirette.

1.1.5.34.2. Effetti previsti della modifica

Gli effetti della modifica vanno ricondotti ad una migliore comprensione della scheda di misura.

1.1.5.34.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.34.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con quanto disposto nell'Accordo di Partenariato.

1.1.5.35. M35 - Modifiche al Capitolo 10 "Piano di finanziamento"

1.1.5.35.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

In premessa alla proposta di rimodulazione va evidenziato che il PSR 14/20, già nella versione in vigore, ha più che confermato il livello di spesa a favore del clima ed ambiente. Infatti, nel precedente PSR 07/13 il livello di spesa a favore del clima e dell'ambiente si è attestato al 33,37% contro il 40,69% del PSR 14/20 attualmente in vigore. Nell'ambito delle misure che contribuiscono agli impegni a favore del clima e dell'ambiente svolge un ruolo fondamentale la Misura 11 -agricoltura biologica- che in sede di programmazione è stata confermata, rispetto al periodo di programmazione precedente, in termini di obiettivi e conseguentemente di risorse finanziarie. A tale misura l'Autorità di Gestione attribuisce un'importanza prioritaria sia in termini di valore aggiunto per le imprese, nell'ultimo anno il mercato del biologico è cresciuto del 19,7% in Italia, sia soprattutto in termini ambientali. Infatti, si tratta di una misura che incentiva non un semplice modello produttivo ma piuttosto un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori. La M11, con il bando lanciato nel 2016, ha fatto registrare un riscontro superiore alle aspettative in sede di programmazione a motivo soprattutto della mutata struttura dei premi (più elevati soprattutto per la conversione) e della possibilità di incentivare anche la produzione zootecnica. In termini finanziari ciò si traduce in un accresciuto fabbisogno della misura di circa 42 Meuro. Visto il positivo sovrapporsi nella misura di due obiettivi strategici per la Campania: crescita economica delle imprese e sostenibilità ambientale, l'AdG intende coprire l'accresciuto fabbisogno, reperendo le risorse dove ancora disponibili senza tuttavia alterare significativamente il budget delle altre misure. Pertanto, l'intera manovra finanziaria è dominata dalla volontà di coprire il fabbisogno aggiuntivo della M 11.

Tenendo conto dei risultati in termini di raccolta domande dei bandi e delle relative istruttorie, laddove concluse, e sulla base degli obiettivi che si intendono raggiungere con le specifiche misure/tipologie di intervento si prevedono le variazioni finanziarie tra misure/tipologie illustrate in fig 1.

Nel prosieguo si illustrano le proposte di rimodulazione per singola tipologia.

MISURA 4 *Investimenti in immobilizzazioni materiali*

4.1.1 *Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*

La tipologia 4.1.1. ha aperto un primo bando che ha generato una graduatoria con un valore di 108.650.833,10 di euro per 581 progetti. È in corso di completamento l'istruttoria dei riesami che ad oggi ha già generato un fabbisogno complessivo aggiuntivo alla graduatoria di circa 20 Meuro, molto al di là delle stime fatte dall'AdG, che va soddisfatto stante l'attuale assetto delle procedure attuative definite dall'AdG. A questo fabbisogno si aggiunge il nuovo bando tuttora aperto per un valore complessivo di 64 Meuro e il versamento FEI di pari a 5 Meuro. Pertanto si propone di ridotare la tipologia con 20 Meuro in modo da mettere in sicurezza i riesami in corso.

4.1.2 *Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati*

La tipologia di intervento ha chiuso un primo bando con l'emanazione della graduatoria definitiva per 410 progetti e 42.996.126,60 euro. È in esecuzione un secondo bando "pacchetto giovani" per un valore di 90.000.000. Si propone di spostare circa 15.000.000 verso la tipologia 4.1.1. Tale rimodulazione, in considerazione del valore medio dei progetti osservato nel primo bando (inferiore del 10% a quello previsto in sede di prima programmazione) si ritiene che non comprometta l'obiettivo dichiarato in fase di programmazione (1500 progetti).

4.2.1 *sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli*

La tipologia di intervento ha aperto un primo bando (dotazione 45.000.000) che ha raccolto 77 progetti per un valore richiesto di 63.683.577,21. Le istruttorie sono pressoché concluse. Tenendo in conto eventuali riesami e la volontà di programmare un nuovo bando, si propone di ridotare la tipologia di intervento con 15 Meuro da "drenare" dalla tipologia di intervento 4.3.1

4.3.1 *Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco*

Tale tipologia sostiene il completamento delle attività dei progetti per le infrastrutture rurali transitati dal precedente periodo di programmazione. La rimodulazione della sottomisura verso la tipologia 4.2.1 consente potenzialmente di accrescere l'impatto sul settore agroalimentare in termini di valore aggiunto (cfr valutazione ex post PSR 2007/2013) in quanto la 4.2.1 genera, a parità di budget, un valore aggiunto maggiore rispetto alla presente tipologia.

MISURA 7 *Servizi di base e rinnovamento villaggi nelle aree rurali*

7.2.1 *Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree rurali per migliorare il*

valore paesaggistico

Si tratta di viabilità a servizio dei borghi rurali. Si propone di spostare 5 meuro sulla tipologia 411. Si stima che la dotazione finanziaria residua (10 Meuro) comunque consenta di poter sostenere le esigenze relative al miglioramento della viabilità nei borghi rurali su cui la misura 7 interviene.

7.5.1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala

La tipologia di intervento ha chiuso un bando raccogliendo 181 progetti per un valore richiesto di 15.998.760,81 euro. Le istruttorie sono in corso di completamento. Tenendo conto del valore delle istanze raccolte -pari all'80% della dotazione totale della tipologia -, delle eventuali esigenze per i riesami una volta chiusa l'istruttoria, si propone di ridurre la dotazione della tipologia di 1,8 meuro a favore della misura 11. Tale riduzione si ritiene non alteri significativamente gli obiettivi prefissati in sede di programmazione anche in considerazione del fatto che nell'ambito della misura 19.2 i GAL selezionati hanno intenzione di attivare la tipologia 7.5.1 per oltre 12 Meuro.

MISURA 8 *Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste*

8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole

La tipologia di intervento sostiene in larga misura il mantenimento nelle migliori condizioni di "manutenzione/vegetazione" gli impianti già realizzati (come primo impianto) nelle programmazioni passate. Su questa tipologia è stato aperto un bando riservato al primo impianto che ha raccolto, a fronte di una disponibilità di 10 Meuro, 13 progetti per complessivi 0,54 Meuro corrispondenti a circa 76 ettari afforestati.

Il ridotto interesse mostrato dai produttori agricoli a realizzare interventi di imboschimento di superfici coltivabili è un fenomeno che purtroppo ha caratterizzato anche l'attuazione della stragrande maggioranza dei PSR nel periodo precedente (ex misure 221-223).

Tra i fattori che hanno condizionato e condizionano tali risultati sono da evidenziare:

- la scarsa convenienza economica percepita (costo-opportunità): i premi per il mancato reddito sono ancora giudicati, dai beneficiari attuali e potenziali, inadeguati rispetto ai costi e alle prospettive economiche offerte da altri usi agricoli dei terreni; nelle aree più marginali appaiono invece più convenienti dal punto di vista economico altre destinazioni d'uso dei terreni.
- il vincolo di destinazione permanente dei terreni: la realizzazione di impianti forestali comporta una variazione permanente nella destinazione dell'uso dei terreni interessati e quindi l'impossibilità di poterli nuovamente utilizzare per attività agricole;
- l'incertezza sulla qualità e i possibili sbocchi di mercato delle produzioni forestali.

- gli alti oneri tecnico-economici per la manutenzione degli impianti.

Va osservato che, in conseguenza della loro natura spesso strutturale, tali fattori contrariamente alle previsioni restano tuttavia limitanti e non appaiono, almeno nel breve periodo, modificabili o mitigabili attraverso adeguamenti di tipo procedurale o ai contenuti programmatici della Misura .

La scarsa risposta al bando della tipologia di intervento, a fronte di un cospicuo fabbisogno di altre tipologie che comunque concorrono all'obiettivo clima-ambientale (cfr agricoltura biologica), fa ritenere quindi giustificato il trasferimento dalla 8.1.1., verso la Misura 11, di 15 Meuro. L'impatto sugli indicatori in termini di equivalenza di effetto sul C-sink (obiettivo specifico E) sarà illustrato, a partire dalle misurazioni effettuate nel rapporto ex-post 2007-2013 sulle analoghe misure, nel capitolo relativo agli indicatori. La rimodulazione finanziaria fa comunque salva la possibilità di continuare a sostenere gli impegni pluriennali legati alla corretta manutenzione/vegetazione degli impianti arborei realizzati e consente l'apertura di un nuovo bando per circa 3,5 Meuro.

8.6.1 Sostegno investimenti tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali

La tipologia di intervento ha chiuso un bando che ha raccolto 9 progetti per 2.047.208,82. Dai riscontri di partecipazione, ed in relazione alle attività di ascolto del territorio durante l'elaborazione e divulgazione del bando, si ritiene che la domanda potenziale possa essere stata pressoché tutta intercettata contrariamente alle attese, infatti, e com'è possibile rilevare dalla scarsa dinamica evolutiva dall'albo delle ditte boschive regionali che raccoglie le imprese operanti in Campania. Va considerato inoltre che interventi 861 sono previsti anche nelle strategie GAL approvate e soprattutto nei progetti della misura 16.7.1 legati all'attuazione della strategia aree interne territori dove sono maggiormente concentrate le risorse forestali. Pertanto si propone il trasferimento dalla 8.6.1., verso la Misura 11, di 2,5 Meuro.

MISURA 9 *Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori*

9.1.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricoli e forestale

La tipologia di intervento ha chiuso un bando, con una dotazione di 2 Meuro, raccogliendo 2 progetti per un valore richiesto di 375.147 euro. Va considerato che l'evoluzione del quadro normativo successiva all'approvazione del Programma e inerenti il comparto dell'ortofrutta-art. 30 par. 2 del Regolamento delegato (UE) 2017/891, del 13 marzo 2017- ha previsto che "le organizzazioni di produttori cui è stato concesso il sostegno previsto dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione non attuano un programma operativo nello stesso periodo". Di conseguenza, il comparto ortofrutticolo, il più dinamico in agricoltura, e che in Campania negli ultimi anni registra un crescente tasso di aggregazione delle imprese, nei fatti non accede ai benefici della tipologia. Infatti, anche se nell'ultimo biennio si sono costituite almeno 5 OP nessuna di queste ha ritenuto di aderire al bando della misura e tutte hanno optato per il sostegno fornito dalle risorse

del primo pilastro ritenendole, per ragioni diverse (entità, flessibilità, modalità amministrative, ecc.) più consone alle proprie esigenze. Altri comparti con minore tradizione associativa (es. zootecnico, cerealicolo) non fanno almeno al momento registrare richieste di riconoscimento. Pertanto si propone il trasferimento dalla 9.1.1, verso la Misura 11, di 2,6 Meuro. Sul budget di misura residuano ancora 2 Meuro per una nuova edizione del bando che potrebbe soddisfare ulteriori esigenze.

MISURA 10 *Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali*

L'andamento finanziario della sottomisura 10.1 – evoluzione dei pagamenti richiesti- e dell'indicatore fisico (superficie sotto impegno raggiunta) consente di poter proporre una rimodulazione della sottomisura pari a 14.420.000,00 euro (-7%) da destinare alla M11 senza compromettere gli obiettivi complessivi **agroambientali**. Vale la pena evidenziare che, a fronte di un ridimensionamento delle risorse per la 10.1, lo stesso appare ampiamente compensato dalle risorse destinate alla M11 che ha producono un effetto "ambientale" significativo e positivo come evidenziato nella relazione di modifica del capitolo 11 per la priorità 4.

MISURA 11 *Agricoltura biologica*

Come ricordato in premessa la misura 11 ha fatto registrare adesioni molto al di sopra delle risorse appostate in sede di programmazione. In particolare, tenendo conto dell'andamento delle domande per la prima adesione (2016) e delle domande di conferma si stima un fabbisogno che supera, per l'intero periodo di programmazione, di 42 meuro la dotazione di misura. Data la strategicità della misura sia in chiave climatico – ambientale che indirettamente in chiave competitiva vista l'enorme potenzialità di sviluppo del mercato dei prodotti biologici, così come richiamato in premessa, si propone di coprire tale fabbisogno a carico delle risorse provenienti dalla tipologie/sottomisure 751, 811, 861, 911, 10.1, 1631, 1641, 1691.

MISURA 16 *Cooperazione*

16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale

La Tipologia di intervento ha aperto un bando con dotazione pari al totale assegnato alla tipologia (2 Meuro). Sono stati raccolti 6 progetti per un importo complessivo di 290.892,00. La risposta al bando fa ritenere che la tipologia di intervento possa aver concluso la sua attuazione. Si propone di trasferire dalla 1631, verso la Misura 11, 1,7 Meuro.

16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali

La Tipologia di intervento ha aperto un bando con dotazione pari al 60% (3 Meuro) dell'assegnato alla tipologia. Sono stati raccolti 15 progetti per un importo complessivo richiesto di 825.737,01. Si propone di trasferire circa 3,12 Meuro alla M11 e riservare 1 meuro per un ulteriore bando vista l'importanza che l'AdG riconosce alla "sperimentazione" filiera corta.

16.9.1 Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati

La Tipologia di intervento ha aperto un bando con dotazione pari al 83% (2.5 Meuro) dell'assegnato alla tipologia. Sono stati raccolti 16 progetti per un importo complessivo richiesto di 1.977.589,43. Le richieste pervenute, considerando anche eventuali riesami, consentono di chiudere la tipologia e trasferire verso la Misura 11 0,88 Meuro.

Misure	TI	dare	avere
M4	411	€ 0,00	€ 20.000.000,00
	412	€ 15.000.000,00	€ 0,00
	421	€ 0,00	€ 15.000.000,00
	431	€ 15.000.000,00	€ 0,00
M7	721	€ 5.000.000,00	€ 0,00
	751	€ 1.800.000,00	€ 0,00
M8	811	€ 15.000.000,00	€ 0,00
	861	€ 2.500.000,00	€ 0,00
M9	911	€ 2.600.000,00	€ 0,00
M10	10.1.1	€ 14.420.000,00	€ 0,00
	10.1.2		
	10.1.3		
	10.1.4		
	10.1.5		
M11	11.1.1	€ 0,00	€ 42.000.000,00
	11.2.1		
M16	1631	€ 1.700.000,00	€ 0,00
	1641	€ 3.100.000,00	€ 0,00
	1691	€ 880.000,00	€ 0,00

figura 1

1.1.5.35.2. Effetti previsti della modifica

Gli effetti complessivi dal punto di vista del piano finanziario tra misure del Programma sono illustrati nelle figure dalla 2 alla 5. Riguardo ai vincoli imposti dal Reg. 1305/2013 la modifica proposta consente il rispetto degli stessi ed anzi potenzia lo sforzo finanziario a favore del clima ed ambiente così come mostrato nella figura 6. Anche per ciò che concerne le spese relative al contrasto ai cambiamenti climatici la modifica aumenta lo sforzo finanziario passando dal 45,53% al 46,22%.



misure		spesa pubblica PSR ver 3 -a-	%	spesa pubblica PSR modificato -b-	%	Variazione assoluta	variazione %
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	1	23.287.603,30	1,28%	23.287.603,30	1,28%	-	0,00%
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	2	10.000.000,00	0,55%	10.000.000,00	0,55%	-	0,00%
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	3	8.000.000,00	0,44%	8.000.000,00	0,44%	-	0,00%
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	4	565.000.000,00	31,17%	570.000.000,00	31,45%	5.000.000,00	0,88%
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	5	10.500.000,00	0,58%	10.500.000,00	0,58%	-	0,00%
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	6	165.000.000,00	9,10%	165.000.000,00	9,10%	-	0,00%
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	7	149.000.000,00	8,22%	142.200.000,00	7,85%	- 6.800.000,00	-4,56%
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	8	167.100.000,00	9,22%	149.600.000,00	8,25%	- 17.500.000,00	-10,47%
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	9	5.000.000,00	0,28%	2.400.000,00	0,13%	- 2.600.000,00	-52,00%
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	10	214.000.000,00	11,81%	199.580.000,00	11,01%	- 14.420.000,00	-6,74%
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	11	35.000.000,00	1,93%	77.000.000,00	4,25%	42.000.000,00	120,00%
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	13	209.416.000,00	11,55%	209.416.000,00	11,55%	-	0,00%
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	14	20.500.000,00	1,13%	20.500.000,00	1,13%	-	0,00%
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	15	33.000.000,00	1,82%	33.000.000,00	1,82%	-	0,00%
M16 - Cooperazione (art. 35)	16	55.000.000,00	3,03%	49.320.000,00	2,72%	- 5.680.000,00	-10,33%
M19 - sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	19	109.778.556,96	6,06%	109.778.556,96	6,06%	-	0,00%
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	AT	30.000.000,00	1,66%	30.000.000,00	1,66%	-	0,00%
M113 - Prepensionamento 2007-2013	113	2.961.641,39	0,16%	2.961.641,39	0,16%	-	0,00%
		1.812.543.801,65	100,00%	1.812.543.801,65	100,00%	-	0,00%

figura 2

misure		FEASR PSR ver3 -a-	%	FEASR PSR modificato -b-	%	Variazione assoluta	variazione %
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	1	14.089.000,00	1,28%	14.089.000,00	1,28%	-	0,00%
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	2	6.050.000,00	0,55%	6.050.000,00	0,55%	-	0,00%
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	3	4.840.000,00	0,44%	4.840.000,00	0,44%	-	0,00%
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	4	341.825.000,00	31,17%	344.850.000,00	31,45%	3.025.000,00	0,88%
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	5	6.362.500,00	0,58%	6.362.500,00	0,58%	-	0,00%
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	6	99.825.000,00	9,10%	99.825.000,00	9,10%	-	0,00%
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	7	90.145.000,00	8,22%	86.031.000,00	7,85%	- 4.114.000,00	-4,56%
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	8	101.095.500,00	9,22%	90.508.000,00	8,25%	- 10.587.500,00	-10,47%
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	9	3.025.000,00	0,28%	1.452.000,00	0,13%	- 1.573.000,00	-52,00%
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	10	129.470.000,00	11,81%	120.745.900,00	11,01%	- 8.724.100,00	-6,74%
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	11	21.175.000,00	1,93%	46.585.000,00	4,25%	25.410.000,00	120,00%
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	13	126.696.680,00	11,55%	126.696.680,00	11,55%	-	0,00%
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	14	12.402.500,00	1,13%	12.402.500,00	1,13%	-	0,00%
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	15	19.965.000,00	1,82%	19.965.000,00	1,82%	-	0,00%
M16 - Cooperazione (art. 35)	16	33.275.000,00	3,03%	29.838.600,00	2,72%	- 3.436.400,00	-10,33%
M19 - sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	19	66.416.026,96	6,06%	66.416.026,96	6,06%	-	0,00%
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	AT	18.150.000,00	1,66%	18.150.000,00	1,66%	-	0,00%
M113 - Prepensionamento 2007 -2013	113	1.791.793,04	0,16%	1.791.793,04	0,16%	-	0,00%
		1.096.589.000,00	100%	1.096.589.000,00	100%	-	0,00%

figura 3

Priorità/Focus	spesa pubblica PSR in vigore ver3	%	spesa pubblica PSR modificato -b-	Variazione assoluta	%	variazione %
<i>priorità 1</i>	88.287.603,30	4,87%	82.607.603,30	- 5.680.000,00	4,56%	-6,4%
<i>2a</i>	308.700.000,00	17,03%	311.200.000,00	2.500.000,00	17,17%	0,8%
<i>2b</i>	249.000.000,00	13,74%	234.000.000,00	- 15.000.000,00	12,91%	-6,0%
<i>3a</i>	103.500.000,00	5,71%	115.900.000,00	12.400.000,00	6,39%	12,0%
<i>3b</i>	10.500.000,00	0,58%	10.500.000,00	-	0,58%	0,0%
<i>priorità 4</i>	661.816.000,00	36,51%	689.396.000,00	27.580.000,00	38,03%	4,2%
<i>5a</i>	33.000.000,00	1,82%	33.000.000,00	-	1,82%	0,0%
<i>5b</i>	-	0,00%	-	-	0,00%	
<i>5c</i>	8.000.000,00	0,44%	8.000.000,00	-	0,44%	0,0%
<i>5d</i>	9.000.000,00	0,50%	9.000.000,00	-	0,50%	0,0%
<i>5e</i>	35.000.000,00	1,93%	20.000.000,00	- 15.000.000,00	1,10%	-42,9%
<i>6a</i>	142.500.000,00	7,86%	135.700.000,00	- 6.800.000,00	7,49%	-4,8%
<i>6b</i>	109.778.556,96	6,06%	109.778.556,96	-	6,06%	0,0%
<i>6c</i>	20.500.000,00	1,13%	20.500.000,00	-	1,13%	0,0%
<i>AT</i>	30.000.000,00	1,66%	30.000.000,00	-	1,66%	0,0%
<i>disc -113</i>	2.961.641,39	0,16%	2.961.641,39	-	0,16%	0,0%
	1.812.543.801,65	100,00%	1.812.543.801,65	-	100,00%	0,00%
Priorità/Focus	FEASR PSR in vigore ver2.2 -a-	%	FEASR PSR modificato -b-	Variazione assoluta	%	variazione %
<i>priorità 1</i>	53.414.000,00	4,87%	49.977.600,00	- 3.436.400,00	4,56%	-6,4%
<i>2a</i>	186.763.500,00	17,03%	188.276.000,00	1.512.500,00	17,17%	0,8%
<i>2b</i>	150.645.000,00	13,74%	141.570.000,00	- 9.075.000,00	12,91%	-6,0%
<i>3a</i>	62.617.500,00	5,71%	70.119.500,00	7.502.000,00	6,39%	12,0%
<i>3b</i>	6.352.500,00	0,58%	6.352.500,00	-	0,58%	0,0%
<i>priorità 4</i>	400.398.680,00	36,51%	417.084.580,00	16.685.900,00	38,03%	4,2%
<i>5a</i>	19.965.000,00	1,82%	19.965.000,00	-	1,82%	0,0%
<i>5b</i>	-	0,00%	-	-	0,00%	
<i>5c</i>	4.840.000,00	0,44%	4.840.000,00	-	0,44%	0,0%
<i>5d</i>	5.445.000,00	0,50%	5.445.000,00	-	0,50%	0,0%
<i>5e</i>	21.175.000,00	1,93%	12.100.000,00	- 9.075.000,00	1,10%	-42,9%
<i>6a</i>	86.212.500,00	7,86%	82.098.500,00	- 4.114.000,00	7,49%	-4,8%
<i>6b</i>	66.416.026,96	6,06%	66.416.026,96	-	6,06%	0,0%
<i>6c</i>	12.402.500,00	1,13%	12.402.500,00	-	1,13%	0,0%
<i>AT</i>	18.150.000,00	1,66%	18.150.000,00	-	1,66%	0,0%
<i>disc -113</i>	1.791.793,04	0,16%	1.791.793,04	-	0,16%	0,0%
	1.096.589.000,00	100,00%	1.096.589.000,00	0,00	100,00%	0,00%

figura 4

SPESA PUBBLICA	variazione														
misure	2a	2b	3a	3b	4a	4b	4c	5a	5b	5c	5d	5e	6a	6b	6c
1															
2															
3															
4	5.000.000,00	-15.000.000,00	15.000.000,00												
5															
6															
7															
8	-2.500.000,00											-15.000.000,00		-6.800.000,00	
9			-2.800.000,00												
10							-14.420.000,00								
11							42.000.000,00								
12															
13															
14															
15															
16	-880.000,00		-3.100.000,00											-1.700.000,00	
17															
18															
19															
20															
113															

figura 5

<i>riferimenti regolamentari</i>	<i>Vincoli finanziari</i>	<i>PSR in vigore</i>	<i>Piano finanziario 14-20 proposta di modifica</i>
Livello minimo di spesa a favore del clima ed ambiente (art. 59.6 e 7 del Reg. (UE) 1305/2013): in valore assoluto	601.198.549,92	737.516.000,00	747.596.000,00
Livello minimo di spesa a favore del clima ed ambiente (art. 59.6 e 7 del Reg. (UE) 1305/2013): in percentuale	33,17%	40,69%	41,25%
Livello minimo di spesa per il leader (art. 59.5 e 7 del Reg. (UE) 1305/2013): in valore assoluto	100.199.758,32	109.778.556,96	109.778.556,96
Livello minimo di spesa per il leader (art. 59.5 e 7 del Reg. (UE) 1305/2013): in percentuale	5,53%	6,06%	6,06%
Livello massimo di spesa per l'Assistenza tecnica (art. 51.2 e 3 del Reg. (UE) 1305/2013): in valore assoluto	62.086.660,86	30.000.000,00	30.000.000,00
Livello massimo di spesa per l'Assistenza tecnica (art. 51.2 e 3 del Reg. (UE) 1305/2013): in percentuale	3,43%	1,66%	1,66%

figura 6

1.1.5.35.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le variazioni finanziarie proposte impattano sugli obiettivi al 2023 degli indicatori di output, fisici e finanziari, delle misure interessate alla rimodulazione. La quantificazione degli obiettivi al 2023 degli indicatori di output sarà dettagliatamente illustrata nella relazione che accompagna la modifica del capitolo 11- Piano degli indicatori.

1.1.5.35.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica finanziaria del PSR Campania 2014 -2020, al pari delle modifiche della stessa natura dei PSR italiani, comporterà l'aggiornamento delle tabelle finanziarie dell'AP in sede di revisione di quest'ultimo.

1.1.5.36. M36 - Modifiche al Capitolo 11 "Piano di indicatori"

1.1.5.36.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il capitolo 11 è stato modificato in relazione alla revisione di alcuni obiettivi causata da errori di stima in fase di prima programmazione, e della rimodulazione del piano finanziario per alcune misure/tipologie di intervento.

1.1.5.36.2. Effetti previsti della modifica

Si illustrano per singola focus area.

1A) - 1B)

Le modifiche agli indicatori sono conseguenza della rimodulazione che alcune tipologie della misura 16 subiscono (fig 1).

2A)

TI 4.1.1

Nell'ambito della Priorità 2, il PSR Campania 2014-2020 punta a raggiungere un target di realizzazione nel 2023 relativo all'indicatore "N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole" pari a 1.749 beneficiari. L'obiettivo viene perseguito attraverso la TI 4.1.1, ed è stato stimato sulla base della dotazione finanziaria di questa, pari a 202 mln € (vers. 3) e dell'importo medio del contributorichiesto sulla base della performance storica del PSR Campania 2007-2013, pari a 116.000,00 €.

Dai dati di attuazione del 1° bando relativo alla TI 4.1.1, bando che ha assorbito il 63% del piano finanziario

della TI, si rileva un importo medio del contributo richiesto pari a circa 187.000,00 € (+61,21 % rispetto all'importo medio registrato nel precedente periodo di programmazione). Su tale incremento ha influito, indubbiamente, la maggiore aliquota di sostegno prevista nel PSR Campania 2014-2020 che rispetto al periodo precedente e a determinate condizioni, può arrivare al 70/90 % del valore dell'investimento. In fase di programmazione tale effetto non è stato adeguatamente stimato, e questo ha inevitabilmente inficiato la quantificazione del valore target al 2023, che, di conseguenza, è stato sovrastimato.

Considerando l'incremento del contributo medio richiesto, con la attuale dotazione finanziaria della TI risulterebbe possibile finanziare, per l'intero periodo di programmazione, un numero totale di aziende beneficiarie pari a 1.080. Viceversa, se si volesse puntare a tutti i 1.749 beneficiari previsti quale target fisico al 2023, la dotazione finanziaria della TI dovrebbe essere incrementata di circa 125 mln €, ilche, inevitabilmente, provocherebbe uno stravolgimento dell'impostazione programmatica di partenza, penalizzando la possibilità di perseguire altri obiettivi strategici. Va considerato anche che ad oggi il totale delle risorse già programmate (2 bandi emessi+trascinamenti) copre il 99% del piano finanziario della tipologia e ciò non consente di poter prevedere degli "aggiustamenti" in sede di predisposizione di ulteriori edizioni del bando che possano produrre un effetto significativo sui target. Nell'ambito delle modifiche al cap. 10 del Programma, si propone un incremento della dotazione finanziaria della TI 4.1.1 pari a 20 mln €, il 9,90 % della dotazione di cui alla versione 3 del PSR, che porta la dotazione della tipologia a 222 mln €. Tale incremento risponde all'esigenza di garantire almeno in parte il finanziamento di un adeguato numero di aziende che seppure non sufficiente a raggiungere l'indicatore fisico erroneamente preventivato, consente di avvicinarlo.

Si ravvisa, per quanto detto, la necessità di revisionare il target di realizzazione fisica relativo al summenzionato indicatore "N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole", attualmente pari a 1.749, correggendo la sovrastima in ragione della dimensione media del contributo richiesto quale emersa dalla fase di attuazione. Il nuovo valore proposto è di 1.194 aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti, ed è stato determinato sulla base del rapporto tra la nuova dotazione finanziaria proposta (222 mln €) e l'importo medio del contributo richiesto rilevato in occasione del primo bando di attivazione della TI (187.000,00 €); il risultato è stato leggermente incrementato per tener conto della circostanza per cui l'importo medio del contributo richiesto rappresenta una proxy, e che occorre dunque considerare un certo livello di variabilità di tale cifra. I valori degli indicatori finanziari della misura 4, 8 e 16 corrispondono al risultato della rimodulazione proposta per le tipologie che rientrano nella focus area.

A seguito di interlocuzione con i Servizi della Commissione è stato corretto l'indicatore di output relativo alla misura 4 in FA2A *Totale investimenti (pubblici e privati)*, inizialmente inteso come riferito alla sola tipologia 4.3 in FA 2A.

2B)

I valori degli indicatori finanziari della misura 4 corrispondono al risultato della rimodulazione proposta per la tipologia 4.1.2.

3A)

TI 3.1.1

La tipologia 3.1.1, a differenza della analoga misura PSR 07/13 M 132, ha previsto che la domanda di sostegno possa essere presentata attraverso organismi collettivi (es: Associazioni dei produttori, Consorzi, associazioni, OP ecc) in modo da favorire la partecipazione e ammortizzare nel contempo i costi

amministrativi elementi questi che hanno fortemente condizionato gli scarsi risultati di attuazione della richiamata misura 132. Nella quantificazione del target iniziale, 950 aziende, si era puntato molto sul settore olivicolo (53% del target) scontando su un significativo effetto “traino” degli organismi associativi del comparto ed in particolare delle Organizzazioni dei Produttori.

Infatti, in Campania sono state riconosciute ai sensi del DM del 24/11/2014 n. 86483, 11 OP olivicole che rappresentano gran parte dei produttori olivicoli regionali. Il loro coinvolgimento doveva risultare fondamentale e incisivo ai fini della certificazione di qualità dell’olio e degli oliveti e quindi del raggiungimento degli indicatori della 311.

La normativa del riconoscimento delle suddette OP del settore olivicolo, dopo l’approvazione del Programma e in concomitanza del lancio del bando (seconda metà del 2017), ha iniziato un iter di profonda revisione che poneva dei limiti più stretti al mantenimento e al nuovo riconoscimento in termini di volume di prodotto commercializzato dalla singola OP. L’effetto della mutata normativa (iter che si concluderà entro la fine del 2017) si è estrinsecato nella chiara percezione da parte delle 11 OP attuali della impossibilità, per ben 9 organizzazioni, del mantenimento del riconoscimento. Ciò ha determinato un disincentivo da parte di questi organismi associativi alla promozione presso i loro soci all’adesione al bando e condizionerà fortemente l’attuazione futura della tipologia di intervento. Va inoltre detto che le ultime annate hanno dato luogo a produzioni molto scarse dal punto di vista quantitativo con prezzi unitari molto elevati che seppure non sufficienti a remunerare adeguatamente la produzione complessiva, non hanno tuttavia incoraggiato i produttori verso la certificazione di qualità.

Anche nel comparto del vino (16% del target iniziale) vi è stata una sovrastima delle aziende aderenti. In questo caso però la ragione è da ricercarsi nel fatto che il comparto è alquanto “maturo” riguardo alle certificazioni (poiché le produzioni a DOP e IGP regionali si attestano a circa il 35% della produzione totale). Pertanto, il target inizialmente posto a 950 aziende aderenti, anche con il lancio di altre edizioni del bando, difficilmente potrà essere raggiunto. Si lavora tuttavia all’emanazione di un’ulteriore edizione del bando provando ad avvicinare il target prefissato, consapevoli però che quanto inizialmente indicato è frutto oltre che di un mutamento di scenario (vedi il settore olivicolo) anche di un errore sul piano meramente finanziario. Infatti, i costi economici rilevati dalle domande presentate per il I bando, indicano un costo medio annuale di circa 1100 euro che per 5 anni di sostegno e per 950 beneficiari, originerebbe una spesa pubblica ben al di sopra dei 3 milioni preventivati. Con l’auspicio che il prossimo bando possa beneficiare delle modifiche del Regolamento cosiddetto *Ominibus* (Reg. UE 2393/2017) e quindi possa potenzialmente intercettare molte più aziende (estensione del periodo di ammissibilità fino a 5 anni precedenti all’ingresso in un regime di qualità) soprattutto del comparto biologico, è ragionevole fissare il nuovo target a 480 aziende, un valore conseguibile in ragione delle risorse programmate per la TI. E’ altresì ragionevole ritenere che un numero più consistente di aziende potrà comunque essere raggiunto stando le risorse assegnate dai bandi GAL alla tipologia 3.1.1 e alla capacità dei gruppi di svolgere a livello locale una più incisiva azione divulgativa e di promozione.

TI 4.2.1

Relativamente alla tipologia di intervento 4.2.1 in sede di programmazione si era stimato un indicatore di output pari a 70 aziende beneficiarie con un investimento medio di circa 1 Meuro (dato risultante dall’attuazione del precedente periodo di programmazione). La Regione intende investire maggiormente su questa misura aumentando tale target a 103 aziende beneficiarie considerando anche che la taglia media di investimento risultante da una prima fase di attuazione è risultata leggermente inferiore a quella stimata

inizialmente.

TI 9.1.1

La debole tendenza all'associazionismo rappresenta un tratto di debolezza caratteristico dell'agricoltura campana. L'inclusione nel Programma della **TI 9.1.1** manifesta l'intento del programmatore di invertire tale tendenza, incentivando la costituzione di Organizzazioni di Produttori e di Associazioni di Organizzazioni di Produttori.

Tale sostegno concorre al raggiungimento di due target di realizzazione inerenti la Focus Area 3 A:

- N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori): l'attuale valore del target al 2023 è pari a 18 operazioni;
- N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno: l'attuale valore del target al 2023 è pari a 1.200 aziende.

La TI è stata attivata per la prima volta nel 2017 attraverso specifico bando, in riferimento al quale risultano pervenute, nonostante un budget assegnato di 2 milioni, due sole domande di sostegno da due OP, per un importo richiesto complessivo pari ad € 375.147,00.

Tale circostanza induce a ritenere che, in sede di programmazione, i valori attesi al 2023 per i due target richiamati siano stati sovrastimati rispetto al reale interesse che la tipologia di supporto resa disponibile dal PSR suscita tra i potenziali beneficiari.

Tanto anche in ragione delle evoluzioni del quadro normativo sopraggiunte successivamente all'approvazione del Programma e inerenti il comparto dell'ortofrutta. L'art. 30 par. 2 del Regolamento delegato (UE) 2017/891, del 13 marzo 2017, prevede, infatti, che "le organizzazioni di produttori cui è stato concesso il sostegno previsto dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione non attuano un programma operativo nello stesso periodo". Di conseguenza, il comparto ortofrutticolo, il più dinamico in agricoltura, e che in Campania negli ultimi anni registra un crescente tasso di aggregazione delle imprese, nei fatti non accede ai benefici della tipologia. Infatti, anche se nell'ultimo biennio si sono costituite almeno 5 OP nessuna di queste ha ritenuto di aderire al bando della misura e tutte hanno optato per il sostegno fornito dalle risorse del primo pilastro ritenendole, per ragioni diverse (entità, flessibilità, modalità amministrative, ecc.) più consone alle proprie esigenze. Altri comparti con minore tradizione associativa (es. zootecnico, cerealicolo) non fanno almeno al momento registrare richieste di riconoscimento.

Si ritiene pertanto opportuno sin da ora proporre una modifica dei valori attesi al 2023 per i target richiamati, intervenendo a correzione della sovrastima iniziale. In particolare:

- per l'indicatore "N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori), in ragione delle circostanze richiamate si propone una riduzione da 18 a 5 operazioni;
- per l'indicatore "N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno", si propone una riduzione da 1.200 a 520 aziende.

TI 16.4.1

In sede di programmazione il target relativo alla 16.4.1 (numero di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera), essendo nuova come tipologia di intervento, era stato stimato pari a 80 considerando di raccogliere 16 progetti con un valore medio di 300.000 euro e un'adesione per progetto di circa 5 aziende. In fase di attuazione la regione, al fine di raggiungere quante più aziende possibili ha inteso fissare un tetto massimo di 70.000 euro per cui la taglia dei singoli progetti è risultata essere molto più bassa di quella stabilita in fase di programmazione. Viceversa il numero di aziende aderenti al singolo progetto si è rivelata più alta del previsto, dimostrando un vivo interesse delle singole aziende. Tutto ciò spinge il programmatore ad aumentare il target fissato puntando a raggiungere nel 2023 un numero di aziende più significativo nonostante il taglio della dotazione finanziaria.

I valori degli indicatori finanziari delle misure 4, 9, e 16 corrispondono al risultato della rimodulazione proposta per la tipologia 4.2.1, 9.1.1 e 16.4.1.

P4: Agricoltura

La superficie in conversione e mantenimento per la misura 11 è stata ricalcolata in funzione delle domande raccolte nelle due annualità 2016-2017 coperte dal fabbisogno finanziario complessivo (in vigore+rimodulato). La superficie per la misura 10 è stata ricalcolata in funzione delle domande raccolte nelle due annualità 2016-2017 e del piano finanziario rimodulato. Si tenga presente che si tratta di misure inserite nella stessa priorità e con **effetti ambientali spesso sovrapponibili**. Da questo punto di vista tenendo conto di quanto riportato nel rapporto di valutazione ex-post del PSR 2007/2013 (in seguito RAV) è possibile fornire le seguenti valutazioni a supporto della proposta riallocazione delle risorse.

Biodiversità

Il RAV ha stimato che ad un aumento del 10% della superficie degli interventi delle misure agroambientali corrisponde un incremento dell'indice FBI pari a 0,3. Se quindi si considera che la superficie complessiva per azioni agroambientali si è incrementata di circa 12.000 ettari, pari al 22%, è evidente che si attende un aumento dell'indice di biodiversità stimabile in 0,6 (fig. 2).

Miglioramento qualità dell'acqua

Sulla base delle stime del RAV per le analoghe azioni del PSR 07/13 è possibile fornire il bilancio mostrato in fig. 3.

Qualità dei suoli; difesa dell'erosione idrica e aumento della sostanza organica (SOM).

Sulla base delle stime del RAV per le analoghe azioni del PSR 07/13 è possibile fornire il bilancio mostrato in fig. 4

Riduzione nelle emissioni di gas ad effetto serra derivanti da attività agricole

Sulla base delle stime del RAV per le analoghe azioni del PSR 07/13 è possibile fornire il bilancio mostrato in fig. 5

I valori degli indicatori finanziari delle misure 10 e 11 corrispondono al risultato della rimodulazione finanziaria proposta

5E)

TI 8.1.1

Nell'ambito della Priorità 5E, il Programma (vers. 3) punta a raggiungere un target di realizzazione relativo all'indicatore "Superficie da imboschire (allestimento – 8.1)" pari a 1.625 ha, attraverso il sostegno fornito dalla Tipologia di intervento 8.1.1, che, attualmente, ha una dotazione complessiva pari a 35 mln €.

A questo riguardo, vi è da specificare che, nella prima quantificazione del summenzionato indicatore, si era considerato solo il costo di impianto e non anche l'assorbimento di risorse per la manutenzione dei nuovi impianti realizzati. Ciò ha portato una leggera sovrastima del valore del target al 2023.

Va, inoltre, specificato che nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria della TI si rileva un importo, stimato per 16 mln €, interamente afferente a impegni in trascinamento dai precedenti periodi di programmazione. La tipologia di intervento, infatti, sostiene in larga misura il mantenimento nelle migliori condizioni di "manutenzione/vegetazione" degli impianti già realizzati (come primo impianto) nelle programmazioni passate. Di conseguenza, solo la dotazione finanziaria residuale della TI al netto dei trascinamenti, pari a 19 mln €, concorre effettivamente al raggiungimento del summenzionato target di realizzazione relativo alla Superficie da imboschire.

Vi è poi da considerare che su questa tipologia è stato aperto un bando, riservato al primo impianto, che ha raccolto a fronte di una disponibilità di 10.000.000 Meuro 14 progetti per complessivi 0,54 Meuro corrispondenti a circa 76 ettari afforestati come verificato in pre-istruttoria. Ciò a dimostrazione che la potenzialità di nuovo imboschimento, anche in relazione al livello dei premi e alla gravosità degli impegni, si è di molto ridotta. Tale circostanza, inoltre, conferma l'errore di sovrastima che ha inciso sulla quantificazione iniziale del valore del target atteso al 2023.

In ragione di tali circostanze, e in particolare della riduzione delle potenzialità di nuovo imboschimento, è stata proposta una riduzione di 15 mln € della dotazione finanziaria della TI, che quindi passerebbe dall'attuale importo di 35 mln € a 20 mln €. Considerando tali importi al netto delle risorse destinate a copertura degli impegni in trascinamento (16 mln €), ne risulta che le risorse in dotazione alla TI che effettivamente concorrono al raggiungimento del summenzionato target di realizzazione passano da 19 mln € a 4 mln € (-78,95 %). La riduzione del budget è determinata quindi, in parte da valutazioni erranee ma soprattutto dalla necessità di reperire risorse a favore della Misura 11, misura a cui la strategia del programma assegna un ruolo significativo per il perseguimento degli obiettivi ambientali, contribuendo, in particolare, al miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua, al miglioramento della biodiversità agricola, alla salvaguardia/aumento del contenuto di materia organica del suolo, all'accrescimento della sua stabilità e della sua attività biologica, alla prevenzione della compattazione e dell'erosione del suolo. La rimodulazione finanziaria fa comunque salva la possibilità di continuare a sostenere gli impegni pluriennali legati alla corretta manutenzione/vegetazione degli impianti arborei realizzati e consente, inoltre, l'apertura di un nuovo bando per circa 3,5 Meuro. Riguardo all'obiettivo specifico Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio (FA 5E) è utile fornire qualche indicazione in più circa l'effetto in termini di C-sink del passaggio di risorse finanziarie, e quindi di attivazione delle rispettive tipologie di intervento, dalla 8.1.1 alla Misura 11. Il rapporto ex-post 2007-2013 sulle analoghe misure 2007/2013 (per la M11 la 214 azione agricoltura biologica e per la 8.1.1. le misure 221-223), pone in evidenza che ogni ettaro afforestato (come primo impianto) produce un effetto in termini di C-sink annuo pari a 2,7 (MgCO₂eq·a⁻¹). Pertanto, la riduzione degli ettari destinati al primo impianto comporta il seguente bilancio (fig 6). Di contro lo stesso rapporto ex-post per l'agricoltura biologica pone in evidenza che in termini di C-sink nel suolo agricolo

(grazie alla gestione della sostanza organica) ogni ettaro ad agricoltura biologica consente di stoccare 0,82 MgCO₂eq·ettaro per anno. Pertanto il bilancio per l'agricoltura biologica è il seguente (fig 7). Pertanto il bilancio totale in termini di C-sink si chiude in positivo salvaguardando l'obiettivo complessivo di Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio (fig 8). Si tenga comunque presente che la tipologia di intervento 8.1.1 continua a sostenere in larga misura il mantenimento nelle migliori condizioni di "manutenzione/vegetazione" degli impianti già realizzati (come primo impianto) nelle programmazioni passate, che contribuiscono al C-sink per circa 13.705 (MgCO₂eq·a-1) (fonte rapporto ex-post 2007/2013). La necessità di modificare il valore atteso al 2023 del target di realizzazione inerente l'indicatore "Superficie (ha) da imboschire (allestimento – 8.1)" è diretta conseguenza della modifica in diminuzione della dotazione finanziaria della TI 8.1.1. La modifica del valore del target riflette in maniera proporzionale la riduzione delle risorse finanziarie della TI che, al netto dei trascinamenti, effettivamente concorrono al suo raggiungimento (-78,95 %), in quanto, da un valore di 1.625 ha si propone un valore di 417 ha (- 74,33 %). Il valore dell'indicatore finanziario della misura 8, tipologia 8.1.1, corrisponde al risultato della rimodulazione finanziaria proposta.

A fronte dell'interlocazione con i Servizi della Commissione l'AdG, essendo consapevole della difficoltà del raggiungimento dell'indicatore T19, rimodulerà il target nella successiva modifica strategica che verrà proposta.

6A)

Il valore dell'indicatore finanziario delle misure 7 e 16 corrisponde al risultato della rimodulazione finanziaria proposta per le tipologie 7.2.1, 7.5.1 e 16.3.1.

11.4 Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

11.4.1 Terreni agricoli -I valori sono stati rideterminati in funzione della rimodulazione finanziaria delle misure/tipologie e delle statistiche (importi richiesti, premi medi, ettari richiesti a premio) delle prime due campagne di applicazione per le M10 e M11.

11.5 Obiettivo e prodotto specifici per programma -Indicatore/i di obiettivo specifico/i

È stato adeguato l'indicatore TS2 in funzione della variazione del numero di imprese raggiunte dalla TI 4.2.1

Tipologia	rimodulazione
1631	- 1.700.000,00
1641	- 3.100.000,00
1691	- 880.000,00
	- 5.680.000,00

figura 1

	Misura/Sottomisura	
	10.1	11
superficie ante modifica	44.563,00	12.873,00
superficie post modifica	42.946,31	27.239,77
	-1.616,69	14.366,77
effetto complessivo	12.750,08	22,20%

figura 2

Misura/Sottomisura	delta ettari	Variazioni carico di azoto		Variazioni carico di fosforo	
		kg/ha	totale kg	kg/ha	totale kg
10.1	-1.616,7	-33,0	53.350,6	-26,0	42.033,8
11	14.366,8	-25,0	-359.169,1	-28,0	-402.269,4
			-305.818,49		- 360.235,59

figura 3

Misura/Sottomisura	delta	riduzione erosione	
	ettari	t/ha/anno	t/anno
10.1	-1.616,69	7	- 11.316,80
11	14.366,77	9,26	133.036,24
			121.719,44

Misura/Sottomisura	Incremento di SOM		
	delta ettari	kg/ha/anno	totale kg
10.1	- 1.616,69	687,5	- 1.111.471,61
11	14.366,77	352	5.057.101,29
			3.945.629,68

figura 4

Misura/Sottomisura	delta ha	Riduzione emissioni di CO _{2eq} da N ₂ O tCO _{2eq} /anno per ettaro	effetto netto a*b
	a	b	
10.1	-1.616,69	0,057	-92,83
11	14.366,77	0,043	613,25
			520,42

figura 5

Tipologia intervento	Superficie	C-sink annuo	C-sink totale
	(ha)	(MgCO _{2eq} 'a ⁻¹) ettaro	(MgCO _{2eq})
8.1.1. prima della rimodulazione	1625,00	2,7	4.387,50
8.1.1. post rimodulazione	417,00	2,7	1.125,90
delta	-1.208,00		-3.261,60

figura 6

Tipologia intervento	Superficie	C-sink annuo	C-sink totale
	(ha)	(MgCO _{2eq} 'a ⁻¹) ettaro	(MgCO _{2eq})
M11 prima della rimodulazione	12873,00	0,82	10.555,86
M11 post rimodulazione	27239,76	0,82	22.336,60
delta	14.366,76		11.780,74

figura 7

Tipologia intervento	C-sink totale (MgCO _{2eq})
delta 8.1.1	-3.261,60
delta M11	11.780,74
bilancio netto	8.519,14

figura 8

1.1.5.36.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica ospita in modo complessivo per focus area e misura le modifiche degli indicatori per le misure che hanno subito una rimodulazione finanziaria.

1.1.5.36.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica degli indicatori del PSR Campania 2014 -2020, al pari delle modifiche della stessa natura dei PSR italiani, comporterà l'aggiornamento delle tabelle relative dell'AdP in sede di revisione di quest'ultimo.

1.1.5.37. M37 - Modifiche al Capitolo 13 "Elementi necessari per la valutazione dell'Aiuto di Stato"

1.1.5.37.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il capitolo 13 è stato modificato in relazione alla rimodulazione del piano finanziario e all'approvazione/aggiornamento dei nuovi regimi da parte dei Servizi della Commissione.

1.1.5.37.2. Effetti previsti della modifica

Ottimizzazione dell'attuazione del Programma per le parti su cui impatta la normativa Aiuti di stato

1.1.5.37.3. Impatto della modifica sugli indicatori

nessuno

1.1.5.37.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche apportate sono coerenti con quanto prescritto nell'Accordo di Partenariato

1.1.5.38. M38 - Modifiche al Capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà"

1.1.5.38.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Sono state inserite le informazioni sulla complementarietà / demarcazione tra:

- la sottomisura di forestazione ed imboscamento di cui all'art. 21 lettera a) del Regolamento (UE) 1305/2013 (Sottomisura 8.1) ed il "greening";
- la sottomisura 10.2 del PSR Campania e la sottomisura 10.2 del PSRN in materia di biodiversità animale.

Nel primo caso la modifica si è resa necessaria a seguito di chiarimenti forniti dalla DG Agri in seno

al Comitato per lo Sviluppo Rurale.

Nel secondo caso la modifica interviene in conseguenza dell'attivazione dell'azione a tutela della biodiversità animale, nell'ambito della tipologia d' Intervento 10.2.1 "Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità".

1.1.5.38.2. Effetti previsti della modifica

La modifica si rende necessaria al fine di migliorare l'attuazione del Programma, riducendo il rischio di "Doppio finanziamento".

1.1.5.38.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non impatta sugli indicatori.

1.1.5.38.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con le previsioni dell'Accordo di Partenariato, che evidenzia l'opportunità di rafforzare le politiche di "greening", ricercando possibili integrazioni tra Primo e Secondo pilastro della Politica Agricola Comune, e che prevede la specifica azione 6.5.a3 in relazione agli interventi volti a salvaguardare il ripristino e il miglioramento della biodiversità.

1.1.5.39. M39 - Modifiche al Capitolo 15 "Modalità di attuazione del Programma"

1.1.5.39.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

È stato aggiornato il modello organizzativo per l'attuazione del Programma a seguito della riorganizzazione degli uffici regionali (di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 619/2016). Inoltre sono stati corretti alcuni refusi.

1.1.5.39.2. Effetti previsti della modifica

La modifica si rende necessaria ai fini di una descrizione/rappresentazione più aggiornata e coerente della

struttura deputata all'attuazione del PSR.

1.1.5.39.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non impatta sugli indicatori.

1.1.5.39.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con gli obiettivi di semplificazione e trasparenza promossi dall'Accordo di Partenariato.

2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA

2.1. Zona geografica interessata dal programma

Zona geografica:

Campania

Descrizione:

Stato Membro: Italia

Regione amministrativa: Campania

Area geografica rientrante nel programma: tutto il territorio della regione Campania

Livello NUTS: 2

Codice NUTS: IT F3

Denominazione NUTS: Campania

La Campania si estende su una superficie di circa 13.590 kmq ed ospita 5.769.750 residenti, per una densità abitativa tra le più alte d'Europa (424,6 ab/kmq). Il territorio della Campania è distribuito per il 15% in pianura, per il 51% in collina e per il 34% in montagna. La fascia pianeggiante è costituita essenzialmente dalle pianure alluvionali costiere (Piana del Sele, Piana del Volturno e Piana del Liri Garigagliano) e dalle pianure di origine vulcanica (Piano Campano). La fascia collinare, la più estesa, attraversa trasversalmente la regione da nord a sud e si identifica con le zone appenniniche a minore altimetria (dorsale dei rilievi carbonatici dell'Appennino e colline argillose del beneventano e dell'avellinese). La fascia montuosa è collocata essenzialmente a nord del complesso del Matese, nei Picentini e nel Cilento.

Dal punto di vista amministrativo, è articolata in 5 Province e 550 comuni.

Il carattere distintivo della regione è legato alla marcata diversità fisiografica, ecologica e paesaggistica del territorio, determinata da una molteplicità di sistemi montani, collinari, vulcanici, di pianura. A ciò si associa una notevole complessità delle componenti urbanistiche, infrastrutturali, economico-produttive, socio-demografiche ed ambientali. Sotto questi aspetti appare evidente lo squilibrio tra le aree di pianura e quelle collinari e montane interne.

2.2. Classificazione della regione

Descrizione:

In conformità a quanto stabilisce l'articolo 90 "Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la Commissione definisce l'elenco delle regioni degli Stati membri - corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS 2) - che soddisfano i

relativi criteri di ciascuna delle tre categorie di regioni: regioni meno sviluppate, regioni in transizione e regioni più sviluppate.

La Regione Campania – codice ITF3 – è ricompresa nell’Elenco delle regioni meno sviluppate a norma dell’art. 1 (Allegato I) della Decisione di Esecuzione della Commissione del 18 febbraio 2014 n. 2014/99/UE che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020, in considerazione che il PIL procapite è inferiore al 75 % della media dell’UE-27.

La classificazione delle aree regionali è conforme alla metodologia nazionale di identificazione delle aree rurali 2014-2020 riportata nell’Accordo di Partenariato per l’Italia. I parametri utilizzati per la fase 3 (affinamento) della classificazione ottenuta con le fasi 1 e 2 sono: la densità abitativa, la percentuale di superficie rurale rispetto alla superficie territoriale totale e la classificazione in comuni interamente montani ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3 della Direttiva CEE 75/268.

Le fonti dati utilizzate sono l’ISTAT ed elaborazioni SIAN-INEA su dati Agrit-Populos (MiPAAF) per le superfici agro-forestali (tale ultima fonte è la stessa utilizzata per la classificazione riportata nell’AdP).

Il territorio regionale è stato classificato in 4 macroaree (figura 1):

- A: Poli urbani;
- B: Aree rurali ad agricoltura intensiva;
- C: Aree rurali intermedie;
- D: Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

L’8,5% del territorio campano ricade nella macroarea A, il 9,9% nella macroarea B, il 28,2% nella macroarea C e, infine, il 53,4% in macroarea D.

Una descrizione più approfondita del metodo adottato e dei suoi risultati è presente nell'allegato 1 "territorializzazione".



Territorializzazione




figura 1 - Territorializzazione



3. VALUTAZIONE EX-ANTE

3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.

In data 27/05/2013 la Giunta Regionale della Campania con la DGR 142/2013 ha affidato al Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici, (che svolge le funzioni di cui alla legge 144/99 e che il Regolamento Regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 recante l'“*Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania*” ha individuato come ufficio speciale, definendone compiti e funzioni (art. 32), l'attività di Valutazione Ex-ante del PSR 2014-2020.

Il Rapporto di valutazione allegato fa riferimento proposta di PSR datata 11 settembre 2014, inviata, unitamente agli allegati, al Valutatore il giorno 12 settembre 2014 via email e contiene tutti i feedback valutativi esplicitati sia attraverso la partecipazione a riunioni di interazione programmazione-valutazione, che attraverso due precedenti rapporti valutativi intermedi propedeutici al rapporto definitivo di VExA. Esso costituisce un lavoro in progress e continuerà fino alla fine del negoziato.

L'attività di VExA, come previsto dall'Art. 77 del Regolamento (UE) 1305/2013 e in coerenza con le Linee guida della Rete Europea di Valutazione dello Sviluppo Rurale e della Rete nazionale di sviluppo rurale (*Guidelines for the ex ante evaluations of 2014-2020 RDPs - june, 2014*), è stata svolta attraverso un processo continuo d'interazione tra Valutatore e AdG, coinvolgendolo nell'elaborazione dell'analisi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e nella definizione strategia di intervento, con un affinamento ricorsivo e progressivo attraverso una dialettica articolata nelle seguenti modalità:

- fornendo osservazioni ed indicazioni metodologiche nel corso delle riunioni di programmazione indette dall'AdG;
- partecipando agli incontri organizzati dall'AdG con il Partenariato;
- fornendo periodicamente all'AdG note e report intermedi di valutazione elaborati sulla base dei documenti di progress del programma elaborati dall'AdG e trasmessi al valutatore.
- Il NVVIP ha individuato fasi principali della valutazione ex ante del PSR:

Fase 1: analisi SWOT e valutazione dei bisogni;

Fase 2: definizione della logica d'intervento del programma, compresi gli stanziamenti di bilancio, degli obiettivi e del quadro di riferimento dei risultati, con specifica attenzione dedicata al piano degli indicatori;


Fase 3: definizione dei sistemi di governance, di gestione e di esecuzione, e infine ultimazione del documento di programmazione con l'inserimento del rapporto di valutazione ex ante.

La Fase 1 ha avuto ad oggetto la valutazione dell'Analisi di contesto, SWOT analysis e Need

Assessments valutati in base ai criteri di completezza, rilevanza e coerenza interna ed esterna.

La Fase 2 ha riguardato la valutazione della rilevanza e della coerenza interna ed esterna del programma ha preso in considerazione: il contributo del PSR alla strategia di Europa 2020; la coerenza esterna degli obiettivi tematici delle priorità e degli obiettivi del programma selezionati con il QSC, l'ADP, la PAC e le raccomandazioni specifiche comunitarie; la coerenza interna del programma, anche rispetto alla logica dell'intervento e rispetto al piano degli indicatori; la coerenza delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma; l'integrazione dei principi orizzontali.

La Fase 3 ha riguardato la governance e la finalizzazione del PSR e ha consentito di verificare l'adeguatezza delle risorse umane e la capacità amministrativa per la gestione del programma e le procedure di monitoraggio e di raccolta dei dati, incluso il Piano di Valutazione, anche con riferimento ai colli di bottiglia e alle criticità emersi nei precedenti cicli programmatori.



Data	Tema dell'incontro NVVIP-AdG
10 giugno 2013	Presentazione prima bozza del documento "Linee di indirizzo strategico per lo sviluppo rurale in Campania" al Tavolo di partenariato economico e sociale
10 luglio 2013	Tavolo di partenariato
17 luglio 2013	Con il Forze PA e i funzionari regionali incaricati di seguire il progetto Capacity Sud per l'accompagnamento del Tavolo regionale di partenariato nel processo di costruzione del PSR 2014-2020 della Regione Campania
18 luglio 2013	Seminario organizzato da Forze PA nell'ambito del Progetto Capacity Sud sul Programma di Sviluppo Rurale finalizzato a raccogliere proposte operative da inviare al Gruppo di lavoro per il PSR 2014/2020
7 aprile 2014	Incontro con l'AdG su Priorità 1- Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
9 aprile 2014	Incontro con l'AdG su Priorità 6- Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali
10 aprile 2014	Riunione indetta dall'AdG
27 maggio 14	Riunione indetta dall'AdG per la condivisione del cronogramma di attività
29 maggio 14	Riunione indetta dall'AdG su azioni prioritarie e fabbisogni
5 giugno 14	Riunione indetta dall'AdG sulla costruzione della strategia del PSR
9 settembre 2014	Riunione con l'AdG per informativa sull'aggiornamento del PSR a seguito dell'invio informale del 22/07/2014

incontri NVVIP- AdG

3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

Titolo (o riferimento) della raccomandazione	Categoria di raccomandazione	Data
R01	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	30/04/2014
R02	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	30/04/2014
R03	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	30/04/2014
R04	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	30/04/2014
R05	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	30/04/2014
R06	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	07/07/2014
R07	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	07/07/2014
R08	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	07/07/2014
R09	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	12/09/2014
R10	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	12/09/2014
R11	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	12/09/2014
R12	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	12/09/2014
R13	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	12/09/2014
R14	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	12/09/2014
R15	Definizione della logica d'intervento	12/09/2014
R16	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	12/09/2014
R17	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	12/09/2014
R18	Modalità di attuazione del programma	12/09/2014
R19	Modalità di attuazione del programma	12/09/2014
R20	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	29/09/2014
R21	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	29/09/2014

R22	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	29/09/2014
R23	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	29/09/2014
R24	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	29/09/2014
R25	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	29/09/2014
R26	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	29/09/2014
R27	Definizione della logica d'intervento	29/09/2014
R28	Definizione della logica d'intervento	29/09/2014
R29	Definizione della logica d'intervento	29/09/2014
R30	Definizione della logica d'intervento	29/09/2014
R31	Modalità di attuazione del programma	29/09/2014
R32	Modalità di attuazione del programma	29/09/2014
R33	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	29/09/2014
R34	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	29/04/2014
R35	Definizione della logica d'intervento	29/09/2014
R36	Definizione della logica d'intervento	29/04/2014
R37	Definizione della logica d'intervento	29/09/2014
R38	Definizione della logica d'intervento	29/09/2014
R39	Definizione della logica d'intervento	29/09/2014
R40	Definizione della logica d'intervento	29/04/2014
R41	Modalità di attuazione del programma	29/09/2014
R42	Modalità di attuazione del programma	29/09/2014
R43	Modalità di attuazione del programma	29/09/2014
R44	Modalità di attuazione del programma	29/09/2014
R45	Raccomandazioni specifiche della VAS	29/09/2014

3.2.1. R01

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 30/04/2014

Tema: Completezza e adeguatezza della analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

R1 - Nell'analisi di contesto è stato suggerito di prevedere un focus sulle pratiche più innovative, alle buone pratiche (distretti e incubatori rurali) e ai processi di internazionalizzazione (e ciò si ripercuote sull'analisi SWOT).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha chiarito che il riferimento alle pratiche più innovative è contenuto nell'analisi di contesto, con riferimento alle esperienze sostenute nell'ambito della Misura 124 (ovviamente, non sono stati descritti i progetti singoli, ma se ne è data una rappresentazione schematica per tipologia di innovazione, comparto produttivo, ecc...). Inoltre, nel corso del focus group si è data anche risposta all'osservazione relativa ai "distretti e incubatori rurali": non esistono, in Campania.

In seguito al negoziato con la Commissione per quanto attiene ai processi di internazionalizzazione, nell'analisi di contesto sono stati riportati i dati relativi al 2011 evidenziano una situazione dinamica per quanto concerne l'import/export agroalimentare campano, confrontato con il dato nazionale (figg. 45, 46 del capitolo 4.1.1) (IS25, IS26). Inoltre, i dati sull'internazionalizzazione sono stati riportati per ciascuna filiera produttiva

3.2.2. R02

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 30/04/2014

Tema: Completezza e adeguatezza della analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

R2 - Per la Priorità 2 è stato suggerito di includere il cambiamento climatico come fattore di rischio per la produttività del settore agricolo.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG evidenzia che è già individuato nell'analisi SWOT (priorità 2; 2.M7) il cambiamento climatico come un fattore di rischio per la produttività dell'agricoltura, e non solo. Il tema, tra l'altro, viene adeguatamente affrontato con l'analisi dei fabbisogni.

A seguito del negoziato che ha comportato una rivisitazione complessiva dell'analisi di contesto che ha tenuto conto sia delle osservazioni dei Servizi della Commissione, sia dei rilievi formulati dal NVVIP, il cambiamento climatico è stato rafforzato nell'analisi SWOT. In particolare sono stati individuati i seguenti punti di debolezza e le minacce:

W5: Basso ricorso al Piano Regionale di Consulenza all'Irrigazione (PRCI) da parte delle aziende agricole.

W18: Alto rischio di eventi calamitosi ed alluvionali

W24: Qualità delle acque.

W25: Uso non efficiente della risorsa idrica.

W31: Alta percentuale di superfici esposte a rischio erosione

W42: Inadeguatezza di risorse per difesa idraulica del territorio

T9: Perdita di suolo in seguito a eventi calamitosi di considerevole portata.

T10: Cambiamenti climatici ed eventi meteorici calamitosi.

T12: Incendi boschivi.

3.2.3. R03

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 30/04/2014

Tema: Completezza e adeguatezza della analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

R3 - Sarebbe opportuno che la Priorità 4 non considerasse il problema ambientale della cosiddetta Terra dei fuochi semplicemente una minaccia esterna al programma, sulla quale non poter intervenire, bensì considerarlo un punto di debolezza ormai acclarato sul quale il programma può prevedere misure di intervento diretto, benché minime, come l'incentivazione di forme di agricoltura no-food (che prevedano l'utilizzo di piante con capacità decontaminante).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG chiarisce che la questione relativa alla Terra dei Fuochi è stata ampiamente dibattuta, anche in sede di consultazione pubblica. Nei focus group è stata considerata un punto di debolezza (così come invocato dal NVVIP). Nella SWOT viene ripresa nella priorità 2 e 6 come una minaccia (2.M2 e 6.M2) ma è altresì affrontata nella priorità 2 e 3 come punto di debolezza (2.PD1 e 3.PD1) e nella priorità 3 come opportunità (3.04) sul quale il programma può prevedere misure di intervento diretto come lo sviluppo di nuove filiere alternative quali il no-food, ma non solo, anche le fitobonifiche, ecc. La problematica è altresì affrontata con l'analisi dei fabbisogni e, precisamente, con la declaratoria del fabbisogno "F24 Sostenere il no food e la realizzazione di piattaforme funzionali al trattamento delle biomasse" dove viene precisato che è opportuno favorire, in particolar modo nelle aree soggette a degrado ambientale, una produzione di colture no food e sistemi collettivi per lo stoccaggio e il trattamento delle biomasse per lo sviluppo delle filiere agro-energetiche.

Il negoziato con la Comm. UE ha stabilito che il PSR non interverrà sulle aree contaminate (cfr A di contesto).

3.2.4. R04

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 30/04/2014

Tema: Completezza e adeguatezza della analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

R4 - Relativamente alla Priorità 5 è stato suggerito di inserire un esplicito riferimento alle smart grid.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG chiarisce che, pur senza citare esplicitamente il termine, nei fabbisogni si considera la criticità evidenziata. Il NVVIP fra le altre cose ha suggerito, come sottolineato anche dalle osservazioni CE all'Accordo di partenariato, di fare riferimento alle smart grid

A seguito dell'avvio della fase di negoziazione, tenendo conto sia delle osservazioni dei Servizi della Commissione, sia dei rilievi formulati dal NVVIP, l'AdG chiarisce che, pur senza citare esplicitamente il termine nell'analisi SWOT, i fabbisogni sono stati revisionati ed adeguati ed anche il riferimento alle smart grid è stato riportato nel F19 "Favorire una più efficiente gestione energetica", che ha trovato il suo soddisfacimento nella tipologia d'intervento 7.2.2

3.2.5. R05

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 30/04/2014

Tema: Completezza e adeguatezza della analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

R5 - Relativamente alla Priorità 6 è stato evidenziato che l'analisi di contesto a supporto dell'analisi SWOT non riportava i dati di contesto sull'occupazione femminile e dei migranti in agricoltura da cui potessero desumersi gli specifici fabbisogni, e ciò avrebbe potuto avere ripercussioni sulla SWOT.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha precisato che, come già segnalato in occasione del Focus group, l'indicazione è stata recepita nella nuova versione dell'analisi di contesto dedicata alla Priorità 6 che contiene ora una robusta esposizione delle informazioni relative ai principali indicatori sulle forze lavoro, per genere. L'impiego dei migranti in agricoltura è invece commentato nell'analisi dedicata alla priorità 2.

3.2.6. R06

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 07/07/2014

Tema: Integrazione dell'analisi di contesto con analisi di tipo qualitative

Descrizione della raccomandazione

R6 - È stato suggerito di integrare l'analisi del contesto con analisi di tipo qualitativo, soprattutto in relazione ad alcuni aspetti quali aspetti relazionali tra attori dei sistemi territoriali, aspetti relazionali tra imprese, ricerca e consulenza, aspetti relazionali tra GAL e sviluppo locale, aspetti relazionali tra organizzazioni professionali e filiere, relazioni tra dinamiche di sviluppo intersettoriale peri-urbane, urbano-rurale e costiere e tra politiche territoriali e capitale umano locale (comportamenti, aspettative, capacità)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Molti aspetti sono stati trattati in modo maggiormente qualitativo e, nello specifico, è stato ampliato il sub-paragrafo relativo alla governance locale, è stato inserito un riferimento alla composizione dei partenariati, che dedica un breve spazio al sistema della conoscenza, è stato inserito un riferimento (ed indicatori specifici) relativo alle OP più rappresentativo e, infine sono stati inseriti commenti (e figure) che si ritiene siano sufficientemente esplicativi del capitale umano.



3.2.7. R07

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 07/07/2014

Tema: Capacità narrativa della SWOT

Descrizione della raccomandazione

R7 - È stata rappresentata l'opportunità che la SWOT non fosse presentata come una semplice lista, ma mostrando i processi e le scelte a fondamento delle diverse opzioni affrontate, evidenziando maggiormente le differenze territoriali, facendo affidamento non solo sugli indicatori di contesto ma su tutti quei dati utili a evidenziare le specificità territoriali.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Su questo punto, occorre ricordare che, anche in questo caso, il sistema SFC2014 impone un contingentamento dei caratteri. Ciò non consente di sviluppare in modo maggiormente descrittivo il contenuto di ciascun elemento (in particolare, riguardo ai punti di debolezza, il cui spazio è ormai saturo). Si è cercato di ovviare a questo limite tecnico, fornendo riferimenti agli indicatori di contesto. In ogni caso, laddove pertinente, saranno aggiunti riferimenti alle aree in cui il problema si manifesta con maggiore evidenza.

3.2.8. R08

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 07/07/2014

Tema: Integrazione dell'analisi di contesto con analisi di tipo qualitative

Descrizione della raccomandazione

R8 - Relativamente alla definizione delle SWOT e del need assessment è stata rappresentata l'opportunità di tenere in maggior conto le differenze territoriali, soprattutto in relazione alle differenze tra le quattro macroaree individuate.